Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 301 del 9 dicembre 1960

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 9 dicembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1448.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1449.**

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici dipendenti da imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1450.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e del comune di Ivrea che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1451.**

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. **1452.**

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1448**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, stipulato tra la Confederazione Generale Italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto 2 maggio 1957;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 95 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 5. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 2 MAGGIO 1957 PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI

Addì 2 maggio 1957 in Roma

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO rappresentata per delega del suo Presidente dal Vice Presidente Comm. *Vincenzo Aliotta* assistito dal Capo dei Servizi Sindacali Dott. *Manlio Lo Vecchio Musti*

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, AUSILIARIE, DEI SERVIZI E SIMILARI DI PUBBLICO INTERESSE rappresentata dal suo Presidente Cav. del Lavoro *Mario Negri*;

visto il C.C.N.L. per i dirigenti di aziende commerciali del 18 novembre 1948, nonchè i successivi accordi di rinnovo e modificativi del 15 maggio 1950, 15 marzo 1952, 16 dicembre 1952, 1° luglio 1953 e 16 febbraio 1957;
ravvisata l'opportunità di coordinare in un « testo unico » le relative norme;
riconfermata concordemente la necessità già riconosciuta nei precedenti contratti collettivi di lavoro per la categoria, che al dirigente di azienda commerciale sia in ogni caso assicurato, in considerazione della sua particolare responsabilità, un trattamento più favorevole di quello stabilito per gli impiegati della massima categoria dipendenti dall'azienda a cui il dirigente appartiene;

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato — nonchè, in quanto compatibile con le disposizioni del Codice Civile, i rapporti di lavoro a tempo determinato — fra le aziende commerciali e i dirigenti delle aziende stesse.

Art. 1.

APPLICABILITÀ

Agli effetti del presente contratto si considerano dirigenti di azienda commerciale coloro che siano muniti di mandato in forza del quale possono disporre della direttiva da imprimere agli affari aziendali, all'interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati ma tuttavia di disposizione nell'andamento generale della azienda o di una parte autonoma di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di lavoro o verso chi da esso delegato, e precisamente:

a) gli institori (ai sensi del Codice Civile vigente);

b) i procuratori, i direttori, i condirettori, i vice direttori sia tecnici che amministrativi;

c) l'altro personale con funzioni di carattere direttivo espressamente citato negli articoli 6 e 34 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130.

Il presente contratto si applica ai dirigenti di aziende commerciali soci della Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse, stipulante.

Art. 2.

ASSUNZIONE

L'assunzione o nomina del dirigente deve risultare da atto scritto nel quale deve essere indicata la data di inizio del rapporto o della nomina a dirigente, il trattamento economico iniziale e le attribuzioni che gli vengono assegnate.

Art. 3.

CONTRATTO A TERMINE

L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; in tal caso valgono le disposizioni di legge (art. 2097 cod. civ.).

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

La eventuale determinazione del periodo di prova ai sensi e agli effetti dell'art. 2096 del C.C. potrà essere convenuta soltanto per il dirigente di nuova assunzione e per un periodo non superiore a mesi sei.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO

I minimi contrattuali saranno fissati in contratti integrativi provinciali o regionali o aziendali (per aziende che abbiano almeno dieci dirigenti), stipulati da una parte dalle Associazioni aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio e dall'altra dai Sindacati della Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse.

La misura dell'indennità di contingenza sarà in ogni caso pari a quella degli impiegati delle aziende commerciali classificati in Categoria A.

La retribuzione globale del dirigente, compresa la indennità di contingenza, non potrà essere inferiore

alla retribuzione minima garantita dell'impiegato meglio retribuito appartenente alla stessa azienda e operante nella stessa località nella quale il dirigente presta servizio, e comunque non inferiore al minimo di tabella fissato nei contratti collettivi provinciali per gli impiegati di Cat. A.

Restano comunque escluse da qualsiasi confronto o rapporto le retribuzioni dei produttori e dei viaggiatori.

Art. 6.

FERIE

Il periodo di ferie spettante al dirigente ai sensi dell'art. 2109 del C.C. non potrà essere inferiore a 30 giorni.

Qualora eccezionali necessità dell'azienda non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie, gli verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una indennità pari alla retribuzione di fatto.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso della annata il dirigente ha diritto al pagamento delle ferie in proporzione dei mesi di servizio prestati.

Qualora per esigenze aziendali e su richiesta della azienda il dirigente sia costretto ad interrompere le ferie, avrà diritto al rimborso delle spese derivanti da detta interruzione.

Art. 7.

ASPETTATIVA

Al dirigente che ne faccia richiesta per eccezionali e giustificati motivi, sarà concesso un periodo di aspettativa non superiore a tre mesi, con facoltà da parte dell'azienda di non corrispondere la retribuzione.

Il periodo di aspettativa verrà considerato come trascorso in servizio agli effetti dell'anzianità.

Art. 8.

TRASFERIMENTI

Al dirigente saranno rimborsate le spese inerenti al trasferimento proprio e delle persone a carico, nonchè le eventuali maggiori spese per l'alloggio, in quanto esso sia disposto dall'azienda.

Nel caso che l'eventualità del trasferimento non sia stata contemplata nel contratto individuale di lavoro, il dirigente potrà non accettare il trasferimento stesso, conservando il diritto all'indennità di licenziamento e di preavviso.

In caso di licenziamento intervenuto entro sei mesi dal trasferimento competerà al dirigente il rimborso delle spese come sopra per trasferirsi al luogo di origine.

In caso di trasferimento all'estero saranno presi accordi tra le parti.

Art. 9.

TRATTAMENTO DI MALATTIA OD INFORTUNIO

In caso di malattia o di infortunio, si applicherà il seguente trattamento:

a) per coloro che, superato l'eventuale periodo di prova, abbiano una anzianità di servizio fino a cinque anni compiuti:

— conservazione del posto per sei mesi ed intera retribuzione per mesi sei;

b) con oltre cinque anni e fino a dieci anni compiuti:

— conservazione del posto per nove mesi ed intera retribuzione per mesi nove;

c) con oltre dieci anni di anzianità:

— conservazione del posto per dodici mesi e retribuzione intera per mesi nove.

Alla scadenza del termine sopra indicato, l'azienda, ove proceda al licenziamento del dirigente, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia, sempre oltre i termini suddetti, non consenta al dirigente di riprendere servizio, egli può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità di licenziamento.

Art. 10.

ASSISTENZA SANITARIA

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un Fondo di assistenza sanitaria mediante contributi mensili nella misura del 2 % (due per cento) a carico dell'azienda e dell'1 % (uno per cento) a carico del dirigente riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 1.300.000 (un milione e trecentomila) lire annue.

Il Fondo di assistenza sarà disciplinato da apposito regolamento che le parti concorderanno con separato contratto.

Art. 11.

TRAPASSO DI AZIENDA

In caso di trasferimento della azienda valgono le norme di legge.

Art. 12.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Agli effetti della risoluzione del rapporto di impiego, ove non sussistano gli estremi per la rescissione in tronco, dovranno osservarsi, con le modalità stabilite dalla legge, i seguenti termini di preavviso:

— superato l'eventuale periodo di prova e fino a due anni compiuti di anzianità di servizio presso la azienda: mesi due;

— oltre due anni e fino a sei anni compiuti: mesi quattro;

— oltre sei anni e fino a nove anni compiuti: mesi sei;

— oltre nove anni e fino a quindici compiuti: mesi otto;

— oltre quindici anni: mesi nove.

In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

Qualora durante il periodo di preavviso, prestato in servizio, intervenissero nuovi accordi collettivi regolanti il trattamento economico, questi saranno applicati anche per la liquidazione dell'indennità dovuta per il mancato preavviso.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del calcolo dell'indennità di anzianità.

Durante il periodo di preavviso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente, senza il suo consenso, di prestare servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.

E' facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Art. 13.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Oltre al preavviso nella misura stabilita dall'articolo precedente, il dirigente che abbia compiuto al meno un anno di ininterrotto servizio avrà diritto, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro, ed ove non sussistano gli estremi del licenziamento in tronco, ad una indennità commisurata all'anzianità trascorsa in servizio nella seguente misura:

a) un mese l'anno per l'anzianità maturata alla data del quindici novembre 1948;

b) giorni quaranta l'anno per l'anzianità che decorre dal sedici novembre 1948.

L'indennità di cui al presente articolo deve calcolarsi sulla retribuzione a norma dell'art. 2121 Codice Civile, computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione delle gratifiche straordinarie e di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente goduto dal dirigente.

Art. 14.

ANZIANITÀ

A tutti gli effetti del presente contratto, l'anzianità si computa comprendendovi tutto il periodo di appartenenza alla azienda, ivi compreso quello prestato eventualmente in qualità di impiegato, sempre che non sia intervenuta risoluzione e liquidazione di rapporto. Agli effetti della determinazione dell'anzianità, ogni anno iniziato si computa pro-rata.

All'anzianità come sopra specificata andranno sommate le anzianità convenzionali a cui il dirigente avesse diritto.

Art. 15.

TRATTAMENTO IN CASO DI DIMISSIONI

L'indennità di anzianità spetta al dirigente anche in caso di dimissioni, nelle seguenti misure:

a) riduzione del 50 % per coloro che abbiano una anzianità di servizio fino a cinque anni;

b) riduzione del 25 % per coloro che abbiano una anzianità di servizio da cinque a dieci anni;

c) corresponsione integrale in caso di anzianità oltre i dieci anni di servizio.

Il diritto alle indennità di quiescenza in caso di dimissioni maturerà soltanto dopo il compimento del secondo anno di servizio presso l'azienda.

Art. 16.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte, oltre al trattamento di cui all'articolo 2122 del Codice Civile, compete agli aventi diritto quanto possa loro spettare per eventuali trattamenti previdenziali.

Art. 17.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un trattamento di previdenza integrativo dell'assicurazione obbligatoria INPS, mediante un contributo mensile nella misura dell'8 % (otto per cento) a carico dell'azienda, e nella misura del 4 % (quattro per cento) a carico del dirigente, riferito al complesso degli elementi della retribuzione *fino al limite di 1.300.000 (un milione e trecentomila)* lire annue.

L'accantonamento di cui al comma precedente sarà effettuato con le modalità stabilite negli appositi contratti collettivi.

Art. 18.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente contratto non modifica le condizioni di miglior favore derivanti al dirigente da accordi individuali, aziendali o da usi e consuetudini.

Art. 19.

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto si riferisce alla materia del servizio militare, delle benemerenze nazionali, delle festività, delle mensilità supplementari oltre le dodici, delle

somministrazioni in natura, valgono le norme in vigore per gli impiegati di massima categoria dell'azienda a cui il dirigente appartiene.

Per quant'altro non previsto dal presente contratto valgono le norme di legge.

Art. 20.

CONTROVERSIE DI APPLICAZIONE

Per la risoluzione di controversie che eventualmente potessero sorgere per l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto verrà istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti della Confederazione Generale Italiana del Commercio e della Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse.

Art. 21.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto sostituisce il contratto 18 novembre 1948 e ogni altro accordo di rinnovo o modificativo del contratto stesso stipulato fino al 30 aprile 1957.

Il presente contratto decorre dalla data della sua stipulazione e avrà durata fino al 31 dicembre 1957.

In caso di mancata disdetta da notificarsi tre mesi prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato per un anno, e così di anno in anno.

Norma transitoria.

Per le località e per le aziende, per le quali non siano stati stipulati gli integrativi previsti dall'art. 5 del presente contratto, si richiama il chiarimento a verbale di cui all'accordo 15 marzo 1952, che qui di seguito si trascrive:

« Le parti si danno atto che, fino a quando non saranno stipulati gli integrativi provinciali, regionali o aziendali, i minimi di stipendio vigenti il 31 dicembre 1950 in virtù del secondo comma dell'art. 5 del contratto nazionale 18 novembre 1948, sono validi anche nei confronti dei dirigenti di nuova assunzione, fermo restando che ogni rapporto fra le retribuzioni dei dirigenti e le variazioni degli stipendi degli impiegati è in ogni caso soppresso per tutti i dirigenti, sia in servizio che nuovi assunti ».

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL 28 SETTEMBRE 1959 DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI DEL 2 MAGGIO 1957

Il 28 settembre 1959 in Roma,

tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal Vice-Presidente gr. uff. *Vincenzo Aliotta*

e

la Federazione Nazionale Dirigenti delle attività commerciali, ausiliarie, dei servizi e similari di pubblico interesse rappresentata dal Presidente cav. del Lavoro *Mario Negri*

si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di parziale modifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende commerciali del 2 maggio 1957.

Art. 1.

L'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende commerciali stipulato dalle organizzazioni sindacali in epigrafe il 2 maggio 1957 è sostituito dal seguente:

« *Previdenza integrativa.* — A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituito un trattamento di previdenza integrativo dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti I.N.P.S., mediante un contributo mensile nella misura dell'8 % (otto per cento) a carico dell'azienda e nella misura del 4 % (quattro per cento) a carico del dirigente, riferito al complesso degli elementi della retribuzione fino al limite di 2.600.000 (duemilioniseicentomila) lire annue.

L'accantonamento di cui al comma precedente sarà effettuato con le modalità stabilite negli appositi contratti collettivi ».

Art. 2.

L'aumento del massimale da L. 1.300.000 annue a L. 2.600.000 annue, di cui al precedente articolo, ha decorrenza dal 1° gennaio 1960.

Il presente contratto fa parte integrante del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende commerciali del 2 maggio 1957 e ne segue le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1449.

Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici dipendenti da imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 27 dicembre 1957, e relative tabelle, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro, Ceramica ed Affini, l'Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 90 del 1 luglio 1960, del contratto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 dicembre 1957, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici dipendenti dalle imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 4. — VILLA

CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO 27 DICEMBRE 1957 PER LE RIVESTITRICI DI FIASCHI

Firenze, addì 27 dicembre 1957

tra

l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, rappresentata dal suo Presidente Principe Dott. *Giovanni Ginori Conti*, assistito dal Segretario Generale Dott. *Enrico Porru*, con la partecipazione dei Signori: Avv. *Brancolini*, Sig. *Licurgo Rigatti*, Rag. *Nardi*, Sig. *Piccini*, Sig. *Polloni*, Sig. *Spini*, Sig. *Ciardi*, Sig. *Bartolozzi*, Sig. *Casini*, Sig. *Lepri*, Sig. *Gambacciani*; con l'intervento dei Signori: Dott. *Pio Carlo Falletti*, Dott. *Franco di Francia*, Dott. *Bartoletti*

e

la Federazione Nazionale Vetrai, Ceramisti ed Affini, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. *Orazio Marchi*, assistito dal Vice Segretario Sig. *Libero Lemmi*, con la partecipazione: del Sig. *Gino Fontanelli, Virgilio Bendinelli, Sonia Bertini, Lisetta Pratesi, Masca Alderotti, Natalina Bruni, Giuseppina Fusi*;

il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro, Ceramica ed Affini, rappresentato dal Segretario Nazionale Sig. *Alberto Abbiati*, assistito dai Sigg.: *Grillo* e *Quadretti*;

l'Unione Italiana Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. *Sergio Cesare*.

Firenze, addì 27 dicembre 1957

tra

l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, rappresentata dal suo Presidente Principe Dott. *Giovanni Ginori Conti*, assistito dal Segretario Generale Dott. *Enrico Porru*, con la partecipazione dei Signori: Avv. *Brancolini*, Sig. *Licurgo Rigatto*, Rag. *Nardi*, Sig. *Piccini*, Sig. *Polloni*, Sig. *Spini*, Sig. *Ciardi*, Sig. *Bartolozzi*, Sig. *Casini*, Sig. *Lepri*, Sig. *Gambacciani*; con l'intervento dei Signori: Dott. *Pio Carlo Falletti*, Dott. *Franco di Francia*, Dott. *Bartoletti*

e

la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica « C.I.S.N.A.L. », rappresentata dal suo Segretario Sig. *Giulio Giocondi*, e con la partecipazione dei Signori: *Alfredo Signorini* e *Antonio Pernechele*, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Confederale *Verledo Guidi* e dal Capo Ufficio Sindacale *Tomaso Sanesi*;

si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le Aziende vetrarie produttrici di fiaschi, comprese le Cooperative, per tutte le Aziende di rivestizione e per le operaie rivestitrici di fiaschi e affini che prestino la loro opera a domicilio.

Art. 1.

DEFINIZIONE

Agli effetti del presente contratto sono considerate rivestitrici di fiaschi lavoranti a domicilio le donne che eseguono la rivestizione di fiaschi nel proprio domicilio, con materiale di proprietà dell'azienda committente.

L'operaia lavorante a domicilio non può prestare la sua opera per più di tre aziende contemporaneamente.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione delle operaie rivestitrici di fiaschi e affini a domicilio saranno osservate le norme di legge in vigore riguardanti la categoria.

Art. 3.

DOCUMENTI

Per l'assunzione al lavoro le operaie dovranno presentare alle aziende i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessera e libretto di assicurazione in quanto la lavoratrice ne sia legittima titolare. La lavoratrice dovrà inoltre comunicare il proprio indirizzo e i successivi eventuali cambiamenti.

Qualora l'operaia chiedesse di essere contemporaneamente assunta presso altra azienda sarà tenuta a presentare a questa una dichiarazione che dovrà essere rilasciata dalla ditta in possesso dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*).

La dichiarazione di cui sopra dovrà contenere gli estremi dei documenti suddetti.

Art. 4.

DISTRIBUZIONE DEL LAVORO

La distribuzione del lavoro sarà curata dalla direzione aziendale secondo le necessità tecniche dell'azienda e la capacità di ciascuna lavorante. La consegna dei nudi e delle erbe palustri (sala, salicchio, gazzolo, biodo, ecc.) verrà effettuata dall'azienda direttamente alla rivestitrice che deve eseguire il lavoro. A consegna effettuata, verrà rilasciato alla rivestitrice un mandato che, oltre alla ragione sociale dell'azienda e al numero di matricola della rivestitrice, dovrà indicare i quantitativi delle erbe palustri e il numero dei nudi consegnati alla lavoratrice.

La rivestitrice ha il diritto di controllare il peso delle erbe palustri consegnatele e a questo scopo ogni azienda porrà a sua disposizione una stadera. La rivestitrice è responsabile del materiale di lavorazione ricevuto in consegna, dal momento della consegna stessa a quello in cui il lavoro confezionato viene riportato in ditta.

Nel caso che la lavoratrice esegua contemporaneamente il lavoro per più aziende avrà cura di non mescolare il nudo e le erbe palustri di provenienza di ditte diverse.

Art. 5.

RICONSEGNA DEL LAVORO

La rivestitrice consegnerà il lavoro eseguito al magazziniere dell'azienda o ad altri della ditta incaricato, il quale controllerà il lavoro e rilascerà alla rivestitrice un mandato di entrata.

A presentazione di tale mandato la rivestitrice riceverà dall'azienda l'importo del lavoro eseguito.

Art. 6.

BUSTA PAGA

La busta paga o documento equipollente dovrà contenere i seguenti elementi:

1) nome e cognome della lavorante;
2) data di riconsegna del lavoro;
3) numero e tipo dei nudi rivestiti;
4) importo del lavoro eseguito;
5) importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 8 (indennità varie);
6) ritenute di legge o di contratto.

Art. 7.

ROTTURE

Le rotture verranno reintegrate dalla ditta alla lavorante senza formalità fino alla misura di due pezzi su ogni tre barili di lavoro mezzo peso e strapeso e di tre pezzi ogni tre barili di lavoro leggero.

Le rotture eccedenti la misura di cui sopra saranno parimenti reintegrate dalla ditta totalmente salvo il caso di rotture dovute a colpa della lavorante.

Art. 8.

INDENNITÀ VARIE

Alle operaie regolate dal presente contratto verrà corrisposta una indennità forfettaria del 13% sull'ammontare della retribuzione globale della lavorante a domicilio. Tale indennità forfettaria verrà corrisposta alla lavorante ad ogni periodo di paga.

La predetta indennità viene corrisposta ai seguenti titoli: ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, indennità di licenziamento, consumo indumenti, utensili, locali, luce e mezzi di trasporto.

Art. 9.

DILIGENZA E FEDELTÀ DELLA LAVORANTE

La lavorante a domicilio rivestitrice di fiaschi, deve usare la dovuta diligenza e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore per la esecuzione del lavoro.

La lavorante a domicilio non deve eseguire lavoro per proprio conto e per conto terzi in concorrenza con l'imprenditore tenuto presente quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 (definizione).

Art. 10.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sarà trattata, per la composizione fra la Direzione e la Commissione Interna.

In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo e la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali, prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 30 dicembre 1957 al 30 giugno 1959.

Il contratto si considera tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con r. r. almeno tre mesi prima della scadenza del contratto stesso.

TABELLE TARIFFE RIVESTIZIONE

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo per ogni 20 nudi (barile)		Quantità minime di erbe palustri (per barile)	
	Zona I	Zona II (°)	Sala gr.	Salino gr.
LAVORO VERDE				
Fiaschi tipo comune senza legatura al fondo, da litri 2,500	332	310	900	900
Fiaschi comuni da litri 2	311	288	900	900
Fiaschi toscanelli comuni con legatura al fondo:				
da lt. 6-7.	557	520	1.500	1.500
da lt. 4-5.	510	474	1.300	1.300
da lt. 3-4.	467	438	1.200	1.200
da lt. 2-2,500	379	356	1.000	1.000
da lt. 1,500-2	336	313	900	900
da lt. 1.	295	274	600	600
da lt. 0,500	267	248	400	400
da lt. 0,250	264	250	300	300
Fiaschi strapesi e mezzi pesi:				
da lt. 2.	345	323	900	900
da lt. 1 (800-1000)	303	283	600	600
da lt. 2/3 (600-800)	283	268	550	550
da lt. 1/2 (400-600)	276	258	400	400
da lt. 1/4 (250-400)	263	250	300	300
da lt. 1/8 (fino a 200)	255	235	250	250
Fiaschi toscanelli rinforzati da litri 2 e da lt. 1,500 (peso vetro gr. 360-390)	340	319	900	900
LAVORO BIANCO				
Toscanelli rinforzati vestitura comune con sala bianca da litri 1,500-2 (peso vetro gr. 360/390)	340	319	900	900
Strapesi, mezzi pesi fasciati con zemola doppia				
da lt. 2.	604	578	900	900
da lt. 1 (800-1000)	456	434	600	600
da lt. 2/3 (600-800)	419	398	550	550
da lt. 1/2 (400-600)	399	381	450	450
da lt. 1/4 (250-400)	345	327	300	300
da lt. 1/8 (fino a 200)	289	274	200	200
Strapesi o mezzi pesi vestiti a corda con beccuccio e senza beccuccio:				
da lt. 2.	615	589	900	900
da lt. 1 (800-1000)	510	488	600	600
da lt. 1/2 (400-605)	466	446	450	450
da lt. 1/4 (fino a 400)	439	419	300	300
Mezzi pesi comuni vestitura sala bianca:				
da lt. 2.	345	323	900	900
da lt. 1 (800-1000)	303	283	600	600
da lt. 2/3 (600-800)	288	268	550	550
da lt. 1/2 (400-600)	276	258	450	450
da lt. 1/4 (250-400)	263	250	350	350
da lt. 1/8 (fino a 200)	255	235	300	300
Ampolle da olio vestitura bianca con gelosia tipo esportazione	635	622	400	400
Aspiraolio come sopra	635	622	400	400
Ampolle o aspiraolio vestite ugualmente di sala verde o bianca fasciata o a corda	446	425	400	400
Ampolle da ghiaccio sala bianca con gelosia tipo esportazione:				
da lt. 5.	2.114	2.041	1.800	1.800
da lt. 4-4,500	1.739	1.648	1.500	1.500
da lt. 3-3,500	1.456	1.363	1.300	1.300
da lt. 2-2,500	1.288	1.189	1.100	1.100
da lt. 1-1,500	1.058	981	800	800
da lt. 0,500-1	836	755	600	600
Ampolle ghiacciate rivestite come toscanelli a sala verde o bianca:				
da lt. 5.	1.178	1.128	1.800	1.800
da lt. 4.4,500	947	907	1.500	1.500
da lt. 3.3,500	836	784	1.300	1.300
da lt. 2.2,500	631	622	1.100	1.100
da lt. 1.1,500	541	510	800	800
da lt. 0,500-1	446	425	600	600
Le stesse ampolle con doppia zemola aumentano del 15 %.)				
Pulcinelle vestite di sala bianca o verde corda schiacciata o tonda doppia zemola:				
da lt. 0,600-1	465	443	500	500
da lt. 0,301-0,599	399	381	400	400
sotto litri 0,300	371	354	300	300
Renana vestita sala bianca o verde a corda schiacciata o fine:				
da gr. 600-1.000	427	427	500	500
da gr. 400-500	389	389	450	450
fino a gr. 399	361	361	300	300
Marasche intere: da gr. 1000	599	599	1.200	—
Marasche da 3/4: da gr. 750	548	548	1.000	—
Marasche mezze: da gr. 500	510	510	800	—
Marasche da 1/4: da gr. 250	420	420	600	—
Mignon fino a gr. 125	280	280	400	—

DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Prezzo per ogni 20 nudi (barile)		Quantità minime di erbe palustri (per barile)	
	Zona I	Zona II (°)	Sala gr.	Salino gr.
Rosatello rivestito con sala bianca o verde a corda tonda o schiacciata doppia zemola:				
da lt. 1,800-2	568	547	900	900
da lt. 1	449	428	600	600
da lt. 3/4 (750)	428	407	500	500
da lt. 1/2 (500)	399	378	450	450
da lt. 1/3 (330)	371	350	350	350
Fiasche schiacciate a lingua di bove sala verde o bianca fasciata doppia zemola:				
da lt. 1.	456	435	700	700
da lt. 0,500	399	378	500	500
Fiasche schiacciate a lingua di bove sala bianca o verde corda schiacciata o tonda doppia zemola:				
da lt. 1.	562	541	1.000	1.000
da lt. 0,500	491	470	700	700
Fiasche schiacciate a medaglia in sala verde o bianca corda schiacciata o tonda:				
da lt. 1.	562	541	1.000	1.000
da lt. 1/2	491	470	700	700
Fiasche a forma di *bottiglie (sterzi)* sala bianca o verde corda schiacciata zemola doppia:				
da gr. 1.800-2.000	724	703	2.000	—
da gr. 1.000	593	572	1.000	—
da gr. 500	502	481	700	—
Bottiglie cordiali vestite sala bianca o verde a corda schiacciata:				
da lt. 1,800-2	724	703	2.000	—
da lt. 1.	593	572	1.000	—
da lt. 0,500	502	481	700	—
Zucche vestite di sala bianca o verde corda tonda o schiacciata doppia zemola:				
da lt. 1,800-2	568	547	900	900
da lt. 1.	449	428	600	600
da lt. 0,500	399	378	450	450
Fiasco veronese strapeso sala bianca o verde fondo legato:				
da lt. 1,850-2,100	385	364	1.000	1.000
da lt. 1.	336	315	600	600
da lt. 1/2	315	295	400	400
da lt. 1/4	254	233	300	300
Fiasco veronese mezzo peso doppia zemola:				
da lt. 1,300-2	584	563	1.000	1.000
da lt. 1.	456	435	600	600
da lt. 1/2	399	378	450	450
da lt. 1/4	345	324	300	300
Gemelle scoppiate mezza fasciatura sala bianca zemola:				
da lt. 1.	661	640	700	700
da lt. 1/2	572	552	500	500
Bocce a vite o cipolla sala verde o bianca corda schiacciata o tonda fondo plastica:				
da lt. 1.	545	524	500	500
da lt. 0,500	479	458	400	400
da lt. 0,250	403	382	250	250
da lt. 0,065	241	220	80	80
Fiaschi ovali sala verde o bianca, corda schiacciata o tonda doppia zemola:				
da lt. 2.	776	755	1.000	1.000
da lt. 1.	597	576	700	700
da lt. 0,500	511	490	550	550
Fiaschi « Berig » sala bianca o verde fondo *legato*, fasciati:				
da lt. 1.	338	318	800	600
da lt. 0,500	282	261	600	400
Fiaschi « Berig » sala bianca o verde a corda fondo zemola:				
da lt. 1.	546	526	800	600
da *lt.* 0,500	470	450	600	400
Fiasche schiacciate (tipo medaglia) fasciate sala bianca doppia zemola:				
da lt. 1.	565	565	700	700
da lt. 1/2	470	470	550	550
da lt. 1/4	360	360	400	400

Premesso che la definizione data alla prima e alla seconda zona del *contratto 1 febbraio 1956* non è più idonea a rappresentare la realtà della situazione attuale; premesso che si intende unificare il trattamento economico di tutte le rivestitrici di fiaschi *eliminando le attuali sperequazioni* per diversità di tariffe esistenti dfatto; si conviene di regolamentare ex novo tutta la materia nella seguente forma, escludendo anche il mantenimento di *situazioni di fatto* di miglior favore esistenti.

1) Le vetrerie applicheranno le tariffe di cottimo indicate nella prima colonna quando consegnano il lavoro presso *lo* stabilimento *di produzione*;

2) Le vetrerie applicheranno le tariffe di cottimo indicate nella II colonna quando consegneranno il lavoro oltre un chilometro dalla sede dello stabilimento *di produzione*;

3) I vestitori applicheranno, in ogni caso, le tariffe di cottimo indicate nella seconda colonna:

4) La differenza fra la prima e la seconda tariffa è stabilita quale compenso forfettario per trasporto e spese di consegna.

Il lavoro fatto con l'aggiunta di 4 punti colorati aumenta la tariffa di L. 20 a barile, quello con l'aggiunta di 6 punti aumenta la tariffa di L. 30 a barile e quello con l'aggiunta di 8 punti aumenta la tariffa di L. 40 a barile.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1450.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese delle provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e del comune di Ivrea che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1° aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, e la Federazione Nazionale del Legno ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1° aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e per il comune di Ivrea, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie e del comune sopra indicati, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 3. — VILLA

CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 1° APRILE 1952

PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PREVALENTEMENTE FABBRICANO BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI PRODOTTI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA

Addì 1° aprile 1952, *in Milano,*

tra

le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, agli effetti del presente contratto rappresentate dai sigg.: comm. rag. *Giuseppe Girardi, Bruno Gasparini,* rag. *Paolo Vaschetti, Bruno Araldi, Aldo Cotti,* dott. *Aleardo Lazzarini,* assistiti dall'avv. *Erminio Fumagalli,* sig. *Luigi Zanzola* e *Lucio Quacchia,*

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nella persona del dott. *Mario Binaghi*

e

la F.I.L.L.A.V. - Federazione Italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, rappresentata per delega della Segreteria Generale dal sig. *Becchi Virginio,* assistito dal sig. *Carnevali Gino* della C.d.L. di Cremona e dai lavoratori: sig. *Archenti Ildebrando,* sig. *Fabello Armando,* sig. *Panzini Gino* e sig. *Mori Arturo*;

la F.U.L.L.A.V. - Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, rappresentata per delega del Segretario Generale dal sig. *Lino Mariani,* assistito dal sig. *Tinti Mario* ed *Alessandria Carlo* dell'Unione Sindacale Provinciale di Cremona e dal lavoratore sig. *Taglia Ettore;*

1° *aprile* 1952 *in Milano,*

tra

le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, agli effetti del presente contratto rappresentate dai sigg.: comm. rag. *Giuseppe Girardi, Bruno Gasparini,* rag. *Paolo Vaschetti, Bruno* Araldi, Aldo *Cotti,* dott. *Aleardo Lazzarini,* assistiti dall'avv. *Erminio Fumagalli,* sig. *Luigi Zanzola* e *Lucio Quacchia,*

con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria Italiana nella persona del dott. *Mario Binaghi*

e

la C.I.S.N.A.L. - Federazione Nazionale del Legno ed Affini, rappresentata dal Segretario sig. *Pellegrino Maggi,* assistito dal sig. *Stefano Schiavi,*

con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario generale dott. *Giuseppe Landi,* assistito dal sig. *Enrico Bruni;*

è stato stipulato il presente contratto interprovinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai verrà fatta in conformità delle norme di legge.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la relativa retribuzione.

Art. 2.

DONNE E FANCIULLI

Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 3.

DOCUMENTI E RESIDENZA

Per essere ammesso al lavoro, l'operaio è tenuto alla presentazione dei seguenti documenti:

1) libretto di lavoro;

2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali e dell'Istituto di Malattia in quanto ne sia in possesso;

3) carta di identità o documento equivalente.

E' in facoltà dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonchè il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti.

L'azienda rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti, e se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.

Art. 4.

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione al lavoro di ogni operaio avviene previo un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative con reciproca facoltà di risolvere, entro tale termine, senza preavviso nè indennità, il rapporto di lavoro.

Il periodo di prova può essere prorogato di comune accordo a dodici giornate lavorative.

L'operaio che non venga confermato, o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascerà senz'altro la azienda la quale dovrà corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute con la retribuzione fissata all'atto dell'assunzione.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia, l'operaio sarà ammesso a riprendere il periodo di prova stesso qualora sia in grado di tornare in servizio entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza.

Superato il periodo di prova l'anzianità decorrerà dal primo giorno dell'assunzione.

Art. 6.

PASSAGGIO DI CATEGORIA

L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua qualifica, purchè ciò non comporti una diminuzione di retribuzione.

All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria, dovrà essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverrà senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi non superiore a tre mesi, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria.

L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Art. 7.

CUMULO DI MANSIONI

Agli operai che sono assegnati con carattere di continuità alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza, o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terrà conto nella retribuzione.

Art. 8.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell'orario settimanale potrà avvenire negli altri giorni superando — a regime normale — i limiti previsti al comma precedente, purchè non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali.

Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non potrà superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge.

L'orario verrà affisso all'entrata dello stabilimento.

Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.

Art. 9.

SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO

In caso di interruzioni di lavoro, sarà riservato agli operai il seguente trattamento:

1) per le ore perdute ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto e l'indennità di contingenza, con facoltà per la azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) verrà usato al lavoratore cottimista;

2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sarà dovuta alcuna retribuzione.

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennità compreso il preavviso.

Art. 10.

RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

E' consentita la facoltà di recupero a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonchè di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 11.

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali:

il primo segnale verrà dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sarà aperto l'accesso nello stabilimento;

il secondo segnale verrà dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;

il terzo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro.

A questo segnale l'operaio dovrà trovarsi al suo posto di lavoro per iniziare la sua attività.

Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi 15 minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.

Art. 12.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.

Gli operai che non fruiscono del riposo settimanale di domenica, come ad esempio gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamerà « riposo compensativo ».

Art. 13.

GIORNI FESTIVI

Sono considerate festività quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e più precisamente:

a) i giorni: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre;

b) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

c) le seguenti festività infrasettimanali:

Capodanno: 1° gennaio;
Epifania: 6 gennaio;
S. Giuseppe: 19 marzo;
Lunedì di Pasqua: mobile;
Ascensione: mobile;
Corpus Domini: mobile;
S.S. Pietro e Paolo: 29 giugno;
Assunzione: 15 agosto;
Ognissanti: 1° novembre;
Immacolata Concezione: 8 dicembre;
S. Natale: 25 dicembre;
S. Stefano: 26 dicembre;
La ricorrenza del S. Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Per il trattamento economico delle festività indicate al punto *a*) restano ferme le norme di legge e degli accordi interconfederali in materia.

Per le festività infrasettimanali di cui al punto *c*), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva, sarà corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento.

Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività infrasettimanale.

In caso di prestazione di lavoro in dette festività infrasettimanali, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (minimo contrattuale più eventuale superminimo più contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo.

Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, nei giorni festivi di cui al punto *c*), la azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

Art. 14.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali; per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste.

Nessun operaio potrà esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (minimo contrattuale più eventuale superminimo più contingenza).

Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 15 e sulla contingenza:

Lavoro straordinario diurno	18 %
Lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo o festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre)	40 %
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) . . .	30 %

La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 15.

LAVORO A COTTIMO

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.

Le tariffe di cottimo devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire all'operaio di normale capacità ed operosità il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 20 % del minimo di paga base.

Tale condizione si presume adempiuta quando il complesso degli operai lavoranti a cottimo nel medesimo reparto o gruppo abbia realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al suddetto 20 %.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata sino al raggiungimento di detto minimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non avrà diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'azienda richieda il mantenimento della stessa produzione individuale.

Art. 16.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA

Il pagamento delle retribuzioni verrà effettuato a settimana, a quattordicina, a quindicina od a mese.

Quando il pagamento della retribuzione viene effettuato a mese, l'azienda concederà, su richiesta, acconti quindicinali fino al 90 % della retribuzione maturata.

Quando il pagamento venga effettuato a quindicina, potranno essere concessi, su richiesta degli interessati, congrui acconti settimanali della retribuzione maturata.

Il pagamento della retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonchè il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce.

In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta all'operaio la parte della retribuzione, non contestata contro il rilascio da parte dell'operaio stesso, della quietanza per la somma ricevuta.

Art. 17.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza tra la somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.

Per la regolarizzazione delle eventuali differenze, gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati entro sei mesi dal giorno del pagamento.

Art. 18.

DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo.

Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopra detta si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.

Art. 19.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione della ricorrenza del S. Natale, gli operai considerati in servizio avranno diritto alla corresponsione della gratifica natalizia, di cui all'accordo interconfederale vigente, nella misura annua di duecento ore della retribuzione globale di fatto.

Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l'azienda.

Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni sarà corrisposto un dodicesimo della gratifica stessa.

I periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti della conservazione del posto previsti nel presente contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari permessi che non superino nel complesso il periodo di un mese nell'anno, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 20.

FERIE

L'operaio che ha un'anzianità di servizio di dodici mesi consecutivi presso la stessa ditta ha diritto ad un periodo di ferie compensato con la normale retribuzione (minimo contrattuale, più eventuale superminimo, più contingenza per i lavoranti ad economia, e media di guadagno delle ultime due quattordicine o quattro settimane più indennità di contingenza, per i cottimisti) nella misura di:

giorni 12 (ore 96): dal 1° all'ottavo anno compiuto di anzianità;

giorni 14 (ore 112): oltre l'ottavo anno compiuto di anzianità.

Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia trascorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente.

Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo salvo diverso accordo tra le parti interessate.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, contemporaneamente per stabilimento, per reparto, per scaglione o individualmente.

In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato.

In caso di licenziamento o di dimissioni qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestati.

Per l'eventuale frazione di mese superiore a quindici giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di un dodicesimo delle ferie stesse.

Le festività infrasettimanali o nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste dal secondo comma dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946 in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi nell'anno il godimento delle ferie ovvero di sostituirne il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata di retribuzione calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.

Art. 21.

CONGEDO MATRIMONIALE

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato in materia in data 31 maggio 1941.

Gli operai di ambo i sessi hanno diritto in caso di matrimonio ad un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi con il compenso di 64 ore di retribuzione (paga di fatto più contingenza più rivalutazione).

Il congedo matrimoniale di cui sopra non potrà essere computato sul periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso di licenziamento.

La richiesta del congedo deve essere avanzata salvo casi eccezionali, dall'operaio con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Art. 22.

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O DI INFORTUNIO

L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno di assenza salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.

Alla comunicazione dovrà seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

In caso di malattia l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

sei mesi, per anzianità di servizio fino a 10 anni;
otto mesi, per anzianità di servizio oltre 10 anni.

Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all'operaio la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento.

Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.

L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

In caso di infortunio l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.

L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.

Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 23.

TRATTAMENTO IN CASO DI MATERNITÀ

Per la tutela dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme, al trattamento economico e alle disposizioni particolari e varie delle vigenti leggi.

Art. 24.

SERVIZIO MILITARE

Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 39 sull'indennità di anzianità e semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di un anno dal giorno in cui ha ripreso il lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltrechè alla conservazione del posto al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio può essere dall'azienda considerato dimissionario.

Art. 25.

TRASFERTE

All'operaio inviato dall'azienda in servizio fuori comune devono essere rimborsate le spese di viaggio, mentre quelle di vitto e del pernottamento, solo nel caso di dimostrata necessità.

Art. 26.

TRASFERIMENTO

All'operaio che venga trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda, situato in diversa località, per cui ne derivi l'effettivo trasferimento di residenza, sarà corrisposto l'importo preventivamente concordato con l'azienda, delle spese di trasporto per sè, per la famiglia e per le masserizie, ed una speciale indennità di trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese di vitto e alloggio — limitatamente all'operaio — per la durata di dieci giorni.

L'operaio ha diritto inoltre al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione di contratto di affitto, se dovuto, per un massimo comunque di tre mesi.

L'operaio che non accetta il trasferimento potrà essere licenziato con diritto a tutte le indennità.

Art. 27.

DISCIPLINA AZIENDALE

Nell'esecuzione del lavoro l'operaio è tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza.

L'azienda porterà a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessità.

In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale.

L'operaio deve osservare rapporti di urbanità e di subordinazione verso i superiori nonchè di cordialità verso i compagni di lavoro. Sarà cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanità.

Art. 28.

PERMESSI DI ENTRATA E USCITA

Durante le ore di lavoro l'operaio non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.

Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non è consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro.

Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione, od a chi per essa, nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Il permesso ottenuto per l'uscita entro la prima ora non dà diritto alla retribuzione per la prestazione data.

Art. 29.

ASSENZE

Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata e non permessa potrà essere punita con una multa non superiore al 20% di quanto il lavoratore avrebbe percepito, per le ore di mancata prestazione di lavoro.

Le giustificazioni devono essere presentate nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati motivi di impedimento.

Sarà considerato dimissionario l'operaio che, senza giustificato motivo, sia assente per quattro giorni consecutivi, o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti i festivi.

Art. 30.

ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI

Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive di Segretari comunali, provinciali, regionali o nazionali nelle organizzazioni dei lavoratori le quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di due anni, con la sola conservazione del posto senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.

Art. 31.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

L'operaio dovrà conservare in buon stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

L'operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna e risponderà delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovrà interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprietà.

Nessuna modifica potrà essere apportata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio prima di lasciare lo stabilimento, dovrà riconsegnare tutto ciò che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto o in parte, l'azienda tratterrà l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprietà, l'azienda dovrà corrispondergli una indennità di consumo ferri, la cui misura verrà concordata fra le parti direttamente interessate. L'azienda ha sempre facoltà di sostituire con propri utensili quelli di proprietà dell'operaio e in tal caso non corrisponderà più l'indennità ferri di cui al comma precedente.

Art. 32.

VISITE DI INVENTARIO E DI CONTROLLO

L'operaio non può rifiutarsi alle visite di inventario e di controllo personale che venissero effettuate per ordine della Direzione dell'azienda.

Art. 33.

DIVIETI

Durante le ore di lavoro sono vietate le collette, le raccolte di firme, le vendite e distribuzione di biglietti e di giornali, di oggetti e simili.

E' proibito fumare nell'interno del laboratorio ed introdurre nell'azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.

E' proibito all'operaio di produrre fuori del laboratorio, per conto proprio o per conto di terzi, articoli analoghi a quelli prodotti dall'azienda ove è occupato.

Art. 34.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DI DANNI

I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.

L'importo del risarcimento dei danni sarà valutato dalla Direzione dell'azienda in relazione all'entità del danno subito e sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10 % della retribuzione globale di ogni periodo di paga.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 35.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze:

a) con richiamo verbale o scritto;

b) con la multa fino all'importo di tre ore di retribuzione ivi compresa la contingenza;

c) con la sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;

d) con il licenziamento ai sensi dell'art. 37.

Art. 36.

MULTE E SOSPENSIONI

La Direzione potrà infliggere la multa e la sospensione di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, all'operaio che:

a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

b) non si presenti al lavoro come previsto all'articolo 29 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;

c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza;

d) per distrazione procuri guasti o sperperi non gravi di materiali dell'azienda o di lavorazione o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità dell'andamento del lavoro;

e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso;

f) arrechi offese ai compagni di lavoro;

g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

h) sia trovato addormentato;

i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro e alla sicurezza dell'azienda.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa.

L'importo della multa è devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazione contro le Malattie.

Art. 37.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

A) *Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità, come in caso di licenziamento.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 36 (Multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera *B*).

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto *e*) della seguente lettera B);

b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;

c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;

d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio;

e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 36 (Multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso art. 36.

B) *Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.*

In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge.

A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) insubordinazione verso i superiori;

b) furto;

c) trafugamento di schizzi, disegni, modelli, utensili ed altri oggetti o documenti;

d) danneggiamento volontario al materiale di lavorazione o alle macchine;

e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;

f) rissa nei reparti di lavorazione.

Art. 38.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI

Il licenziamento dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi dell'art. 37 (Licenziamento per mancanze) o le sue dimissioni, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 6 giorni (48 ore).

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza del predetto termine, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto all'operaio, un importo corrispondente alla normale retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato o non compiuto.

L'azienda può esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro, corrispondendo la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 39.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

All'operaio licenziato non ai sensi del comma B) dell'art. 37 per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda, l'indennità di licenziamento verrà corrisposta:

1) per l'anzianità di servizio maturata fino al 31 dicembre 1951 nella misura e con l'anzianità massima prevista dai contratti di lavoro precedenti;

2) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1° gennaio 1952 nella misura di:

a) 4 giorni (32 ore) per ciascuno dei primi due anni compiuti;

b) 6 giorni (48 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il secondo e fino al quinto compiuto;

c) 7 giorni (56 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il quinto e sino al dodicesimo compiuto;

d) 9 giorni (72 ore) per ciascuno dei successivi anni oltre il dodicesimo e sino al diciottesimo compiuto;

e) 12 giorni (96 ore)) per ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto.

Per il riconoscimento di tali nuove misure non si terrà conto dell'anzianità di servizio maturata sino al 31 dicembre 1951.

Trascorso il primo anno di anzianità ininterrotta di servizio presso l'azienda le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con l'esclusione della frazione di mese.

L'indennità di cui al presente articolo è calcolata sulla paga di fatto e indennità di contingenza. Per gli operai normalmente retribuiti a cottimo la paga base sarà maggiorata della percentuale minima garantita di cottimo di cui all'art. 15.

L'indennità di contingenza è computata per il calcolo dell'indennità di licenziamento a partire dal 1° gennaio 1945 e comunque per un periodo non inferiore agli ultimi dieci anni o per l'eventuale minore periodo di servizio prestato.

Art. 40.

INDENNITÀ DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario a seconda dell'anzianità di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competerà un'indennità di dimissioni ragguagliata alle sotto indicate percentuali delle indennità di anzianità previste e da calcolarsi in base a quanto stabilito nell'art. 39 del presente contratto:

a) 50 % dopo il secondo anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 5° anno compiuto;

b) 75 % dopo il 5° anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 10° anno compiuto;

c) 100 % dopo il 10° anno compiuto di anzianità di servizio.

Il 100 % delle indennità di anzianità in caso di dimissioni è anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, ovvero 55° anno di età se donna nonchè agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia ai sensi dell'art. 22, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Il periodo di apprendistato entrerà nel computo dell'anzianità, agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando siano trascorsi due anni dalla ultimazione del periodo stesso.

Art. 41.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte dell'operaio l'indennità di anzianità, l'indennità sostitutiva del preavviso di cui agli articoli 38 e 39 e l'indennità sostitutiva delle ferie maturate, nonchè i ratei di gratifica natalizia e le altre eventuali spettanze, verranno liquidate al coniuge, ai figli, o ai parenti o affini secondo le vigenti norme di legge.

In mancanza di essi le indennità predette sono attribuite secondo le norme di legge sulla successione.

Art. 42.

TRASFORMAZIONE, TRAPASSO, CESSAZIONE E FALLIMENTO DELL'AZIENDA

In caso di cessione, trapasso o trasformazione della azienda l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente, qualora non venga liquidato di tutto quanto gli compete.

Se il licenziamento è causato da fallimento o da cessazione dell'azienda, l'operaio conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed alla indennità di anzianità nonchè alle eventuali altre spettanze derivanti dalla presente regolamentazione.

Art. 43.

COMMISSIONI INTERNE

Per i compiti delle Commissioni interne e dei delegati d'impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 44.

MENSE AZIENDALI

Per le mense aziendali o indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 45.

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Per l'igiene e la sicurezza del lavoro si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 46.

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

Cessato il rapporto di lavoro l'azienda consegnerà all'operaio che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Art. 47.

CERTIFICATO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 2124 del C. C. l'azienda dovrà rilasciare all'operaio — all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e sempreccbè non sia in possesso del libretto di lavoro — un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.

Art. 48.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l'applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, fermo restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Le controversie collettive sull'interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni stipulanti.

Art. 49.

REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA

Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 50.

NORME COMPLEMENTARI E PRECEDENTI CONTRATTI

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

I contratti provinciali di lavoro vigenti nel settore, conserveranno la loro validità limitatamente alla materia non disciplinata dal presente contratto.

Art. 51.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.

Art. 52.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno atto che col presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli all'operaio, vigenti presso le singole aziende all'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 53.

ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Qualora le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dovessero con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni, dopo che siano accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate presso organizzazioni aderenti alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana.

Art. 54.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro ha decorrenza dal 1° aprile 1952 con validità di due anni e si intende tacitamente rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. **1451.**

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione Italiana del Lavoro, con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro-Legno; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale del Legno ed Affini;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 2. — VILLA

ACCORDO INTERCONFEDERALE 16 FEBBRAIO 1955

PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ED IL RIASSETTO ZONALE AGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA, PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA

Addì, 16 febbraio 1955, in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani,* assistito dal dott. *Mario Binaghi,*

con l'intervento di una rappresentanza di industriali del settore pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria,

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. *Giulio Pastore,* Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto dott. *Bruno Storti,* assistiti dal prof. *Salvatore Papa,*

con l'intervento della F.U.L.L.A.V., rappresentata dal suo Segretario Generale *Paolo Bellandi,*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai suoi Segretari dott. *Italo Viglianesi* e *Raffaele Vanni* assistiti dal sig. *Sergio Cesare,*

con l'intervento della U.I.L.-Legno rappresentata dal Segretario Nazionale dott. *Giordano Gattamorta* assistito dal rag. *Giuliano Sommi,*

Addì, 16 febbraio 1955, in Roma,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. *Rosario Toscani* assistito dal dott. *Mario Binaghi;*

con l'intervento di una rappresentanza di industriali del settore pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario generale dottor *Giuseppe Landi* assistito dal sig. *Enrico Bruni,* con l'intervento della Federazione Nazionale del Legno ed Affini, rappresentata dal segretario sig. *Pellegrino Maggi,* assistito dal sig. *Stefano Schiavi;*

ai fini dell'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria,

considerato che nel settore, allo stato, la parte salariale è disciplinata dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori,

le parti concordano di invitare le Associazioni territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti — che non vi abbiano già provveduto — ad incontrarsi entro il più breve termine possibile per i seguenti adempimenti:

1. — Nelle provincie nelle quali l'industria in questione risultava, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, consensualmente incasellata ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali *A, B, C,* trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954. Le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento dei detti incasellamenti;

2. — Nelle provincie nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabiliti i minimi di paga base differenti da quelli interconfederali le Associazioni territoriali si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'articolo 10 del precitato accordo interconfederale;

3. — In ambedue i casi sopra indicati, le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni;

4. — In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la percentuale di cottimo, di cui all'art. 15 del contratto interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 è riproporzionata al 5 per cento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1452.

Norme sul conglobamento e sul riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione Italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'industria Italiana e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo 26 giugno 1954 relativo alla zona di Trieste;

Visto l'accordo 28 luglio 1954, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

Visto l'accordo 15 ottobre 1954 sulla decorrenza delle aliquote riproporzionale;

Visto l'accordo 10 novembre 1954 relativo alle quote mensili di contingenza;

Visto l'accordo 23 novembre 1954 relativo alla misura della indennità giornaliera di contingenza;

Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana;

tutti stipulati dalle medesime confederazioni sindacali di cui all'accordo 12 giugno 1954;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 27 del 19 febbraio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati gli accordi interconfederali 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, 26 giugno 1954 relativo alla zona di Trieste, 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo 12 giugno 1954, 15 ottobre 1954 sulla decorrenza delle aliquote riproporzionate, 10 novembre 1954 relativo alle quote mensili di contingenza, 23 novembre 1954 relativo alla misura dell'indennità giornaliera di contingenza, 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla Regione Siciliana, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 9. — VILLA

ACCORDO 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER I SETTORI INDUSTRIALI

Addì 12 giugno 1954, in Milano.

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, dal Vice Presidente dott. Sen. *Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi*, Presidente del Comitato permanente per gli affari sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani*, dal prof. *Cesare Vannutelli*, dal dott. *Filippo Bazzanti*, dal dott. *Mario Milano* e dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai sigg.: avv. *Renzo Boccardi*, dott. *Fausto Alcaro*, dott. *Aldo Baro*, dottor *Aldo Bermone*, dott. *Belmiro Boni*, dott. *Enzo Cimінelli*, avv. *Alfredo Cioffi*, dott. *Alberto Colli*, ing. *Giovanni Dito*, dott. *Ettore Gagliardi*, dott. *Alberto Gai*, dott. *Domenico Gattinara*, dott. *Vincenzo Gnudi*, dottor *Guido Goti*, dott. *Giuseppe Lanza*, avv. *Carlo Latini*, avv. *Giovanni Mascini*, avv. *Domenico Melocchi*, dott. *Giorgio Miceli*, rag. *Carlo Molinari*, rag. *Mario Moretti*, dott. *Rino Nosadini*, dott. *Alessandro Padula*, dott. *Giuseppe Pedone*, rag. *Armando Priolo*, avv. *Umberto Ramaccini*, dott. *Paolo Salmeri*, dott. *Dino Stefani*, ing. *Domenico Zirilli*;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. *Giulio Pastore*, dal Segretario Generale Aggiunto on. *Luigi Morelli*, dai Segretari Confederali dott. *Bruno Storti*, dott. *Dionigi Coppo* e dott. *Paolo Cavezzali*, nonchè dal comm. *Ettore Azais*, dal prof. *Salvatore Papa* e dal dott. *Mario Mari*;

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor *Italo Viglianesi*, dal dott. *Raffaele Vanni* e dai signori *Giuseppe Raffo*, *Sergio Cesare* e *Giuseppe Repetto*;

Addì 12 giugno 1954,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, dal Vice Presidente dott. Sen. *Borletti* e dall'ing. *Emilio Zacchi*, Presidente del Comitato permanente per gli affari sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani*, dal prof. *Cesare Vannutelli*, dal dott. *Filippo Bazzanti*, dal dott. *Mario Milano* e dalla dott.ssa *Francesca Ambrogi* e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai sigg.: avv. *Renzo Boccardi*, dott. *Fausto Alcaro*, dott. *Aldo Baro*, dottor *Aldo Bermone*, dott. *Belmiro Boni*, dott. *Enzo Ciminelli*, avv. *Alfredo Cioffi*, dott. *Alberto Colli*, ing. *Giovanni Dito*, dott. *Ettore Gagliardi*, dott. *Alberto Gai*, dottor *Domenico Gattinara*, dott. *Vincenzo Gnudi*, dottor *Guido Goti*, dott. *Giuseppe Lanza*, avv. *Carlo Latini*, avv. *Giovanni Mascini*, avv. *Domenico Melocchi*, dott. *Giorgio Miceli*, rag. *Carlo Molinari*, rag. *Mario Moretti*, dott. *Rino Nosadini*, dott. *Alessandro Padula*, dott. *Giuseppe Pedone*, rag. *Armando Priolo*, avvocato *Umberto Ramaccini*, dott. *Paolo Salmeri*, dott. *Dino Stefani*, ing. *Domenico Zirilli*;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LOVORATORI (*C.I.S.N.A.L.*), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi*, assistito dal sig. *Enrico Bruni*;

le parti, riconosciuta la opportunità di restituire alla retribuzione dei lavoratori dell'industria maggiore chiarezza e normalità provvedendo alla unificazione in una sola voce retributiva delle attuali paghe basi, delle indennità di contingenza, delle quote di rivalutazione introdotte dagli accordi 5 agosto 1949 e 7 dicembre 1950 e della indennità di caropane base, nonchè di realizzare un organico riassetto delle retribuzioni risultanti da tale conglobamento mediante il loro raggruppamento in apposite zone retributive;

convinte della necessità di non ritardare ulteriormente almeno nella loro parte essenziale, l'attuazione dei provvedimenti già concordati onde ottenere la maggiore possibile distensione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende;

addivengono al presente accordo:

Art. 1.

NUOVE RETRIBUZIONI UNIFICATE

Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali e che appartengono al gruppo merceologico A, le retribuzioni minime contrattuali unificate per il manovale comune di età superiore ai 20 anni ottenute dal conglobamento delle paghe basi, delle indennità di contingenza e della indennità di caropane base di lire 20, sono quelle indicate per ciascuna zona nella tabella 1 allegata al presente articolo.

Le retribuzioni minime contrattuali per le altre qualifiche operaie, comprensive delle quote di rivalutazione, nonchè per le qualifiche speciali ed impiegatizie, saranno ulteriormente fissate dalle Organizzazioni stipulanti non appena convenuti i rapporti per ciascuna qualifica, età e sesso nelle varie zone e definita la sistemazione dei gruppi merceologici *B* e *C*.

I rapporti di cui al comma precedente (unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con le distinzioni per età e per sesso) saranno fissati al livello necessario affinchè l'importo risultante non sia inferiore in alcun caso all'importo in atto per la corrispondente qualifica nelle provincie che fanno parte della zona; in ogni caso detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di variazione della contingenza.

Art. 2.

RIASSETTO ZONALE - CRITERI RELATIVI

La composizione delle zone territoriali di retribuzione e la misura di tale retribuzione sono state convenute tra le Organizzazioni stipulanti in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella specifica, esclusiva e non demandabile competenza degli organismi confederali; tutte le disposizioni relative si intendono pertanto modificabili solo da dette Organizzazioni e pertanto sono sottratte alla negoziazione sia delle Associazioni nazionali o regionali, sia di quelle territoriali eventualmente interessate.

Di conseguenza le Organizzazioni confederali si impegnano ad adoperarsi per evitare qualsiasi atto in contrasto con l'impegno di cui al comma precedente.

Dichiarazione a verbale.

La norma di cui al primo comma del presente articolo non vincola la facoltà delle Associazioni nazionali di settore delle due parti di determinare, in sede di stipulazione dei rispettivi contratti, eventuali variazioni della misura assoluta delle retribuzioni minime.

Art. 3.

AUMENTI DERIVANTI DAL RIASSETTO ZONALE

Gli aumenti sulle attuali retribuzioni individuali di fatto derivanti dal riassetto zonale da corrispondere in ciascuna provincia (o zona provinciale) per il manovale comune di età superiore ad anni 20, sono quelli di cui alla tabella 2. Tali aumenti saranno applicati alle altre qualifiche operaie ed alle qualifiche speciali ed impiegatizie con gli scarti percentuali per qualifica, età e sesso previsti dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di contingenza.

Ai lavoratori ai quali, dall'applicazione del disposto del comma precedente non derivi un aumento pari almeno al valore di un punto e mezzo di variazione della indennità di contingenza, le aziende corrisponderanno la integrazione necessaria ad assicurare detto aumento minimo conformemente a quanto indicato nella stessa tabella 2.

Art. 4.

RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE

Le percentuali di cottimo e le altre percentuali — previste dai contratti di lavoro vigenti — che non trovano applicazione sulla intera retribuzione, verranno riproporzionate in nuove percentuali sulla retribuzione conglobata.

La determinazione delle nuove percentuali sarà fatta successivamente dalle Confederazioni stipulanti con l'intervento delle Organizzazioni rispettive interessate per ciascun settore, riducendo ad una sola le varie aliquote differenziate risultanti per le singole zone e qualifiche più rappresentative adeguandosi al valore più elevato di dette zone e qualifiche ed arrotondando gli eventuali decimali alla unità superiore.

Gli stessi criteri per il riproporzionamento, in quanto applicabili, saranno seguiti per le altre aliquote o per gli altri istituti, non contrattuali, precedentemente non riferiti alla intera retribuzione.

Nota all'art. 4.

Il conglobamento nella retribuzione base delle indennità di contingenza, di caropane e delle eventuali quote di rivalutazione convenuto col presente accordo, non è, naturalmente, operativo per le aliquote di legge (come avviene ad es. per forme previdenziali in atto per particolari settori) riferite alla sola retribuzione base.

Le associazioni sindacali presenteranno richiesta comune alle Autorità governative per l'aggiornamento della disposizione in aderenza a quanto stabilito dal presente articolo ai fini del riproporzionamento della aliquota contributiva.

Art. 5.

COTTIMI

Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga, maggiorati delle percentuali di cottimo riproporzionate come all'art. 4, secondo le disposizioni che nei singoli contratti regolano la disciplina del cottimo.

Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalle aziende in modo che — ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti — dalla variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere nè all'azienda, nè alla maestranza, salvi naturalmente i benefici derivanti ai lavoratori ai sensi dello art. 3. Inoltre i lavoratori dovranno beneficiare della minor riduzione della tariffa che si ottiene riproporzionando la medesima alle paghe basi conglobate depurate delle quote di cui allo stesso articolo 3.

La revisione delle tariffe di cottimo dovrà essere effettuata dalle aziende non oltre il 6° mese dalla data in cui sarà definita la percentuale riproporzionata di cottimo contrattuale.

Le aziende che non avessero corrisposto — in tutto od in parte — la prima quota di rivalutazione ai sensi del punto 3° dell'accordo 5 agosto 1949 modificato dall'accordo 30 settembre 1949, sono autorizzate a scorporare una parte dell'utile di cottimo o dei guadagni derivanti da altre forme di incentivo per un importo

pari alla suddetta quota di rivalutazione ed a trasferirla a paga base onde quest'ultima risulti non inferiore alla nuova paga base unificata.

Art. 6.

NORMA TRANSITORIA RELATIVA AGLI ARTICOLI 4 E 5

Fino a quando non saranno intervenuti il riproporzionamento delle aliquote e la revisione delle tariffe di cui agli artt. 4 e 5, si continuerà a fare riferimento alle precedenti paghe basi ed alle precedenti aliquote.

Art. 7.

QUOTE SUPPLEMENTARI DI CAROPANE

Le quote di caropane che eccedono l'importo base di lire 20 previste per talune categorie di lavoratori continueranno ad essere corrisposte secondo le norme in vigore.

Le organizzazioni interessate di settore potranno provvedere alla disciplina definitiva di tali quote tenendo conto anche delle norme di legge che potranno intervenire per la regolamentazione del caropane.

Art. 8.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In relazione a quanto previsto negli artt. 2 e 3 dello accordo interconfederale 14 giugno 1952 e nelle norme particolari che sono state stipulate per determinati settori merceologici ai sensi rispettivamente dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'ultimo comma dell'art. 3 anzidetti, viene precisato quanto segue ai fini dell'applicazione del presente accordo per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianità:

per l'anzianità maturata fino alla data del 14 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima della entrata in vigore del presente accordo, ivi comprese le quote forfettarie di rivalutazione attribuite ai sensi dell'art. 3 sopracitato, aumentate del 4 per cento;

per l'anzianità maturata successivamente al 14 giugno 1952 i relativi aumenti saranno applicati, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, sulle retribuzioni minime conglobate ai fini della regolamentazione odierna e di quelle che saranno stabilite per i settori speciali.

Art. 9.

VARIAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SECONDO LA SCALA MOBILE

Restano in vigore le norme di cui all'accordo 21 marzo 1951 relative alle variazioni delle retribuzioni secondo l'indice nazionale del costo della vita.

Tali variazioni non influiranno sulle retribuzioni conglobate e saranno conteggiate separatamente, secondo le norme finora applicate per la indennità di contingenza.

Le organizzazioni stipulanti si riservano di prendere successivamente in esame il problema della sistemazione delle eventuali quote di futura variazione.

Art. 10.

SETTORI CHE NON APPLICANO I MINIMI INTERCONFEDERALI

Le norme contenute nel presente accordo per il conglobamento ed il riassetto zonale, compresa la decorrenza, valgono anche per i settori industriali che non applicano i minimi di paga base risultanti dagli accordi interconfederali e verranno attuate dalle parti stipulanti, nell'ulteriore seguito della presente trattativa, con l'intervento delle Associazioni interessate dei singoli settori.

Ai lavoratori di detti settori saranno quindi corrisposti, per ciascuna provincia o zona provinciale, sempre con la stessa decorrenza, gli stessi aumenti per il manovale comune di età superiore agli anni 20 e, rispettivamente, per le altre qualifiche operaie ed impiegatizie, previsti dall'art. 3, salve le eventuali integrazioni indispensabili ai fini dell'allineamento retributivo delle provincie comprese nella stessa zona.

Dichiarazione a verbale.

Per i settori e per le provincie (o zone provinciali) nelle quali attualmente l'indennità di contingenza è corrisposta, nei confronti di tutto il personale o di alcune particolari categorie, anzichè per le normali giornate di presenza al lavoro, per 30 giorni al mese, o con modalità analoghe, la situazione verrà presa in esame al fine di risolvere i problemi nascenti da tale situazione.

Art. 11.

COORDINAMENTO CON PARTICOLARI PATTUIZIONI

Particolari disposizioni previste da accordi territoriali o di settore che stabiliscano differenziazioni di retribuzione in relazione a caratteristiche ambientali (ad esempio scarti tra capoluogo e centri minori) od a caratteristiche tecniche (ad esempio natura o potenzialità degli impianti) non si intendono modificate dalle norme del presente accordo e restano nella competenza delle associazioni che hanno stipulato i detti accordi.

Art. 12.

DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SICILIANA

Le Confederazioni si incontreranno successivamente con l'intervento delle rappresentanze regionali, per esaminare l'applicazione del presente accordo alla Regione siciliana, in relazione agli accordi interconfederali 18 giugno 1946 e 27 giugno 1947.

Nel frattempo, pur restando immutata la situazione di fatto, verranno corrisposti gli aumenti previsti dalla tabella 2.

Art. 13.

DECORRENZA DEL PRESENTE ACCORDO

La decorrenza del presente accordo è fissata dallo inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione.

TABELLA 1.

PAGHE MINIME ORARIE
DEL MANOVALE COMUNE
(gruppo merceologico A)

ZONA O:
Milano lire 142,50
Torino » 139,38
Genova » 138,13.

ZONA I. - lire 137,50
Como, Firenze, Roma.
Situazione extra: Varese lire 139,02.

ZONA II. - lire 132,50
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa.
Situazione extra: Crema lire 141,10; Sondrio lire 136,65; Verbania lire 134,79.

ZONA III. - lire 130,00
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli.
Situazione extra: Biella lire 139,06

ZONA IV. - lire 127,50
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza.

ZONA V. - lire 123,75
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

ZONA VI. - lire 122,50
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine.

ZONA VII. - lire 119,25
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo (1), Rovigo, Siena, Treviso.

ZONA VIII. - lire 116,75
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni.
Situazione extra: Valdarno lire 120,79.

ZONA IX. - lire 111,25
Cagliari, Catania (1), Frosinone, Lecce, Messina (1), Pesaro, Rieti, Viterbo.
Situazione extra: Ascoli Piceno lire 112,10.

ZONA X. - lire 106,75
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo.

ZONA XI. - lire 103,00
Agrigento (1), Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa (1), Siracusa (1), Trapani (1).

ZONA XII. - lire 97,50
Caltanissetta (1), Enna (1), Reggio Calabria.

(1) Vedi articolo 12.

TABELLA 2

AUMENTI DERIVANTI AL MANOVALE COMUNE
(E à superiore 20 anni)
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO

Le cifre degli aumenti orari indicati nella presente tabella derivano dalla differenza fra la nuova paga conglobata del manovale stabilita per ciascuna zona e l'importo vigente in ciascuna provincia per paga base, contingenza e caropane-base, secondo la documentazione in possesso delle organizzazioni stipulanti. Le cifre indicate sono suscettibili di correzione qualora venga accertato un diverso importo di detti elementi della paga locale.

ZONE	PAGA ORARIA		
	Paga attuale	Aumenti	Nuova paga
ZONA 0:			
Milano	139,02	3,48	*142,50*
Torino	133,65	5,73	*139,38*
Genova	(2) 134,40	3,73	*138,13*
ZONA I:			*137,50*
Como	137,47	(1) 1,88	
Firenze	137,47	(1) 1,83	
Roma	130,15	7,35	
Situazione extra:			
Varese	139,02	(1) 1,83	
ZONA II:			*132,50*
Massa Carrara	132,10	(1) 1,88	
Cremona	131,66	(1) 1,88	
Pavia	131,22	(1) 1,88	
Aosta	131,10	(1) 1,88	
Pisa	130,85	(1) 1,83	
Bolzano	129,47	3,03	
Novara	129,22	3,28	
Livorno	128,79	3,71	
Situazioni extra:			
Crema	141,10	(1) 1,88	
Sondrio	136,65	(1) 1,88	
Verbania	134,79	(1) 1,83	

(1) Cifra comprensiva dell'integrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.
(2) Cifra comprensiva dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

Segue TABELLA 2

ZONE	PAGA ORARIA		
	Paga attuale	Aumenti	Nuova paga
ZONA III			*130,00*
Monfalcone	128,40	(1) 1,88	
Imperia	127,91	2,09	
Savona	126,97	3,03	
Venezia	126,85	3,15	
Gorizia	126,85	3,15	
Brescia	125,35	4,65	
Bergamo	124,60	5,40	
Trento	124,60	5,40	
Vercelli	119,85	10,15	
Situazione extra:			
Biella	136,46	2,60	*139,06*
ZONA IV			*127,50*
Verona	125,85	(1) 1,88	
Mantova	124,60	2,90	
Padova	124,10	3,40	
Ravenna	123,72	3,78	
La Spezia	122,85	4,65	
Vicenza	122,72	4,78	
ZONA V:			*123,75*
Belluno	123,35	(1) 1,88	
Reggio Emilia	121,72	2,03	
Parma	121,47	2,28	
Piacenza	120,22	3,53	
Alessandria	120,16	3,59	
Napoli	119,02	4,73	
Modena	118,04	5,71	
Bologna	117,97	5,78	
ZONA VI:			*122,50*
Udine	118,60	3,90	
Grosseto	118,60	3,90	

(1) Cifra comprensiva dell'integrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo [illegible]

Segue TABELLA 2

ZONE	PAGA ORARIA		
	Paga attuale	Aumenti	Nuova paga
Lucca	118,35	4,15	
Pistoia	118,22	4,28	
Forlì	117,60	4,90	
ZONA VII			*119,25*
Rovigo	117,85	(1) 1,88	
Asti	117,60	(1) 1,88	
Ferrara	116,97	2,28	
Ancona	116,60	2,65	
Treviso	115,85	3,40	
Siena	115,47	3,78	
Palermo	115,47	3,78	
Cuneo	111,60	7,65	
ZONA VIII			*116,75*
Arezzo	114,10	2,65	
Bari	113,85	2,90	
Taranto	113,72	3,03	
Salerno	113,35	3,40	
Terni	112,35	4,40	
Perugia	111,35	5,40	
Pescara	111,35	5,40	
Situazione extra			
Valdarno	120,79	(1) 1,88	
ZONA IX			*111,25*
Viterbo	110,72	(1) 1,50	
Rieti	110,35	(1) 1,50	
Pesaro	110,10	(1) 1,50	
Lecce	109,35	1,90	
Frosinone	108,79	2,46	
Catania	107,35	3,90	

(1) Cifra comprensiva dell'integrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo [illegible]

Segue: Tabella 2

ZONE	Paga oraria		
	Paga attuale	Aumenti	Nuove paghe
Cagliari	107,10	4,15	
Messina	106,10	5,15	
Situazione extra:			
Ascoli Piceno	112,10	(1) 1,50	
ZONA X			*106,75*
Chieti	106,60	(1) 1,50	
Avellino	106,26	(1) 1,50	
Campobasso	105,85	(1) 1,50	
Caserta	105,72	(1) 1,50	
Macerata	105,23	1,52	
Cosenza	105,16	1,59	
Benevento	104,85	1,90	
L'Aquila	104,85	1,90	
Sassari	104,35	2,40	
Nuoro	103,60	3,15	
Teramo	103,60	3,15	
Foggia	103,47	3,28	
Catanzaro	102,60	4,15	
ZONA XI			*103,00*
Matera	102,85	(1) 1,50	
Trapani	102,19	(1) 1,50	
Siracusa	102,10	(1) 1,50	
Brindisi	102,04	(1) 1,50	
Latina	100,35	2,65	
Ragusa	100,10	2,90	
Potenza	98,85	4,15	
Agrigento	98,72	4,28	
ZONA XII			*97,50*
Reggio Calabria	95,10	2,40	
Enna	92,85	4,65	
Caltanissetta	91,60	5,90	

(1) Cifra comprensiva dell'integrazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3

L'aumento orario per le altre qualifiche operaie, nonchè per le donne ed i minori, è ottenuto applicando all'importo del manovale i coefficienti seguenti:

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI ORARI DERIVANTI DAL RIASSETTO ZONALE

Aumento del manovale comune (età superiore 20 anni) = 1

QUALIFICHE	Operai	
	Uomini	Donne
Operai specializzati		
superiori ai 20 anni	1,254	—
dai 18 ai 20 anni	1,219	—
dai 16 ai 18 anni	1,079	—
Operai qualificati:		
superiori ai 20 anni	1,126	0,946
dai 18 ai 20 anni	1,093	0,792
dai 16 ai 18 anni	0,960	0,746
sotto i 16 anni	0,794	0,660
Manovali specializzati		
superiori ai 20 anni	1,066	0,895
dai 18 ai 20 anni	0,995	0,750
dai 16 ai 18 anni	0,785	0,665
sotto i 16 anni	0,618	0,578
Manovali comuni		
superiori ai 20 anni	1,000	0,840
dai 18 ai 20 anni	0,934	0,707
dai 6 ai 18 anni	0,738	0,631
sotto i 16 anni	0,513	0,505

OPERAIE DEI SETTORI TESSILI

QUALIFICHE	Paghe
SPECIALIZZATA *A*:	
superiore ai 20 anni	1,050
dai 18 ai 20 anni	0,940
dai 16 ai 18 anni	0,890
SPECIALIZZATA *B*:	
superiori ai 20 anni	0,945
dai 18 ai 20 anni	0,830
dai 16 ai 18 anni	0,780
sotto i 16 anni	0,660
QUALIFICATA 1ª E 2ª:	
superiori ai 20 anni	0,915
dai 18 ai 20 anni	0,800
dai 16 ai 18 anni	0,750
sotto i 16 anni	0,600
COMUNI:	
superiori ai 20 anni	0,865
dai 18 ai 20 anni	0,750
dai 16 ai 18 anni	0,680
sotto i 16 anni	0,570
MANOVALI:	
superiori ai 20 anni	0,840
dai 18 ai 20 anni	0,750
dai 16 ai 18 anni	0,680
sotto i 16 anni	0,510

Per le categorie speciali ed impiegatizie, distintamente per uomini, donne e minori, l'importo dell'aumento mensile è ottenuto moltiplicando per 208 l'importo orario del manovale comune, ed applicando ad esso i seguenti coefficienti:

COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI AUMENTI DERIVANTI DAL RIASSETTO ZONALE

Aumento del manovale comune di età superiore a 20 anni × 208 = 1

QUALIFICHE	Uomini	Donne
IMPIEGATI		
1ª CATEGORIA		
superiori ai 21 anni	2,394	2,394
2ª CATEGORIA		
superiori ai 21 anni	1,804	1,551
inferiore ai 21 anni	1,565	1,334
3ª CATEGORIA *A*:		
superiori ai 21 anni	1,343	1,155
dai 20 ai 21 anni	1,290	1,089
dai 19 ai 20 anni.	1,239	0,980
dai 18 ai 19 anni	1,138	0,906
dai 17 ai 18 anni.	0,980	0,832
dai 16 ai 17 anni.	0,908	0,773
sotto i 16 anni	0,749	0,690
3ª CATEGORIA *B*:		
superiori ai 21 anni	1,138	0,979
dai 20 ai 21 anni.	1,087	0,935
dai 19 ai 20 anni.	1,055	0,876
dai 18 ai 19 anni.	0,988	0,773
dai 17 ai 18 anni.	0,835	0,705
dai 16 ai 17 anni.	0,786	0,669
sotto i 16 anni	0,626	0,586
INTERMEDI		
1ª CATEGORIA		
superiori ai 21 anni	1,750	1,505
inferiori ai 21 anni	1,547	1,305
2ª CATEGORIA		
superiori ai 21 anni	1,330	1,144
dai 20 ai 21 anni	1,261	1,085
dai 19 ai 20 anni.	1,227	0,968
dai 18 ai 19 anni.	1,136	0,901

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO 26 GIUGNO 1954 RELATIVO ALLA ZONA DI TRIESTE

Addì 26 giugno 1954.

Tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti,* assistiti dall'ingegner *Carlo Beltrame,* rag. *Mario Moretti,* avv. *Fausto Vecchi,* dott. *Bruno Mari,* nonchè dal dott. *Dino Stefani;*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal segretario dott. *Dionigio Coppo,* assistito dal prof. *Salvatore Papa;*

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor *Raffaele Vanni,* assistito da *Sergio Cesare;*
la CAMERA DEL LAVORO DI TRIESTE, rappresentata dal segretario responsabile dott. *Livio Novelli,* assistito dal sig. *Alberto Cosulich,* dal sig. *Amleto Starace,* dal signor *Attilio Pison.*

Addì 26 giugno 1954.

Tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti,* assistiti dall'ingegner *Carlo Beltrame,* rag. *Mario Moretti,* avv. Fausto *Vecchi,* dott. *Bruno Mari,* nonchè dal dott. *Dino Stefani;*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal segretrio generale prof. *Giuseppe Landi,* assistito dal sig. *Enrico Bruni;*

presa in esame la situazione di Trieste ai fini dell'incasellamento nelle zone territoriali retributive di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954;

viene convenuto di inserire Trieste in situazione extra della Zona II (seconda) con la retribuzione per il manovale comune del gruppo merceologico A, di lire 133,50 (centotrentatre e 50) orarie.

La tabella 2 di cui all'art. 3 dell'accordo interconfederale, sarà pertanto così completata:

	Paga attuale	Aumenti	Nuova paga
ZONA II:			
(Omissis)			
Situazione extra (Omissis):			
Trieste	127,65	5,85	133 50

Di conseguenza divengono operativi nei riguardi di Trieste tutte le norme e gli ulteriori incombenti dello accordo interconfederale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 28 LUGLIO 1954 INTEGRATIVO DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 12 GIUGNO 1954

Addì 28 *luglio* 1954

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, dal Vice Presidente dott. Senatore *Borletti* e dall'ingegnere *Emilio Zacchi* Presidente del Comitato Permanente per gli Affari Sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti;*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. *Giulio Pastore*, dai Segretari confederali dott. *Bruno Storti*, dottor *Paolo Cavezzali* e dott. *Dionigi Coppo*, assistiti dal prof. *Salvatore Papa;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor *Italo Viglianesi*, dal dott. *Raffaele Vanni*, assistiti dal sig. *Sergio Cesare;*

Addì 28 *luglio* 1954

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, dal Vice Presidente dott. Senatore *Borletti* e dall'ingegnere *Emilio Zacchi* Presidente del Comitato Permanente per gli Affari Sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti;*

e

la CONFEDERAZIDNE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (*C.I.S.N.A.L.*), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi*, assistito dal sig. *Enrico Bruni;*

ad integrazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 si conviene quanto segue:

Art. 1.

RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE

Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali le nuove retribuzioni minime unificate di cui all'articolo 1 dell'accordo 12 giugno 1954 sono quelle risultanti dalle annesse tabelle 1 e 2 per gli impiegati e gli intermedi e dalle tabelle 3, 4, 5 per gli operai dei Gruppi merceologici A, B e C.

L'applicazione dei minimi convenuti per gli operai dei gruppi merceologici B e C non deve in ogni caso portare a ridurre i minimi in atto eventualmente superiori per qualche qualifica in qualche provincia: tali ultimi minimi restano in vigore anche per i nuovi assunti.

Art. 2.

LAVORI DISCONTINUI

Per i settori che si uniformano, per il trattamento degli addetti ai lavori discontinui, alle norme degli accordi interconfederali, la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga oraria ridotta al 20 per cento.

Art. 3.

DECORRENZA

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 dell'accordo 12 giugno 1954, le tabelle di cui al precedente art. 1 hanno la stessa decorrenza del predetto accordo e cioè dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Confederazioni accerteranno, con la collaborazione delle Associazioni interessate, le quote eccedenti i nuovi minimi che vengono mantenute *ad personam* e si scambieranno i dati in loro possesso.

TABELLA 1 IMPIEGATI — UOMINI *Stipendio minimo mensile*

ZONE	1ª Cat. Sup. 21 anni	2ª Categoria Sup. 21 anni	2ª Categoria Inf. 21 anni	3ª Categoria A Sup. 21 anni	3ª Categoria A 20–21 anni	3ª Categoria A 19–20 anni	3ª Categoria A 18–19 anni	3ª Categoria A 17–18 anni	3ª Categoria A 16–17 anni	3ª Categoria A Inf. 16 anni	3ª Categoria Sup. 21 anni	3ª Categoria 20–21 anni	3ª Categoria 9–20 anni	3ª Categoria 18–19 anni	3ª Categoria 17– anni	3ª Categoria 16–17 anni	3ª Categoria Inf. 16 anni
ZONA 0																	
Milano	71.000	53.500	46 400	39 850	38 200	36 750	33 750	29 050	26.950	22.200	33.750	32.250	31.300	29.300	24.750	3.300	18 600
Torino	69.450	52 300	45 100	38 950	37 100	35 950	33 000	28 450	26 550	21.750	33.000	31.550	30.600	28.650	24.250	.800	18 150
Genova (a)	68.800	51.850	45 000	38 600	37 100	35 600	32 700	28 200	26.100	21.550	32.700	31.250	30.350	28.400	24.000	600	18 000
ZONA I: Como, Firenze, Roma	68.500	51.600	44 800	38 450	36 900	35 450	32 550	28 050	26.000	21.450	32.550	31.100	30.200	28.300	23.900	00	17 950
Situazione extra: Varese	69.250	52.200	45 300	38 850	37 350	35 850	32 950	28 350	26.300	21.700	32.950	31.450	30.550	28.600	24.150	22 0	18 150
ZONA II Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	66.000	49.750	43 150	37 0 0	35 600	34 150	31 100	27 050	25.050	20.650	31.400	30.000	29.100	27.250	23.050	21.7	17 300
Situazione extra:																	
Crema	70.300	52.950	45 950	39 450	37 900	36 400	33 400	28 800	26 650	22.000	33.400	31.950	31.000	29.000	24.550	23.10	18 400
Sondrio	68 050	51 300	44 500	38 200	36 700	35 250	32 350	27 900	25 850	21.300	32 350	30 900	30 000	28.100	23.750	22.350	17 800
Trieste	66 500	50.100	43 500	37 300	35 850	34 450	31 600	27 250	25.250	20 800	31.600	30 200	29 300	27.450	23.200	21.850	17 400
Verbania	67.150	50.630	43 900	37 700	35 200	34 750	31 950	27 500	25.500	21.000	31.950	30.500	29.600	27.700	23.450	22.050	7 600
ZONA III: Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	64.750	48.800	42 350	36 350	34 900	33 550	30 800	26 500	24.600	20.300	30.800	29.400	28.550	26.750	22.600	21.300	950
Situazione extra: Biella	69.250	52.200	45 300	38 850	37 350	35 850	32 250	28 350	26 300	21.700	32.950	31.450	30.550	28.600	24.200	22.750	1 50
ZONA IV: La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	63.950	48.050	41 650	35 750	34 350	33 000	30 300	26 100	24.200	19.950	30.250	28.900	28.050	26.250	22.200	20.900	16.
ZONA V Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	63.200	47.200	40 950	34 900	33 550	32 200	29 600	25 500	23.600	19.500	29.550	28.250	27.400	25.700	21.700	20.450	16 30
ZONA VI: Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	61.950	46.450	40 500	34 450	33 100	31 800	29 200	25 150	23.300	19.250	29.100	27.800	27.000	25.300	21.350	20.100	16 050
ZONA VII Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena Treviso	61.550	45.900	39 850	33 750	32 450	31 150	28 600	24 650	22 850	13.850	28.550	27.250	26.450	24.800	20.950	19.750	15 700
ZONA VIII: Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	60.250	44.950	39 000	33 050	31 750	30 500	28 000	24 100	22 350	13.450	27.950	26.700	25.900	24.250	20.500	19.300	15 400
Situazione extra: Valdarno	62.350	46.500	40 350	34 200	32 850	31 550	29 000	24 950	23.150	19.100	28.900	27.600	26.800	25.100	21.200	20.000	15 900
ZONA IX: Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti Viterbo	58.100	43.300	37 550	[illegible]	30 450	29 150	26 800	23 050	21.400	17.650	26.750	25.550	24.800	23.250	19.650	18.500	14 750
Situazione extra: Ascoli Piceno	58.550	43.650	37 850	32 550	30 600	29 400	27 000	23 250	21.550	17 800	26.950	25.750	25.000	23.400	19.800	18.650	14 850
ZONA X: Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	57.550	42.450	36 800	30 500	29 550	28 400	25 100	22 450	20.800	17.200	25.900	24.750	24.000	22.500	19.000	17.900	14 250
ZONA XI: Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	56.150	41.350	35 900	30 000	28 850	27 700	25 150	21 900	20.300	13.750	25.100	23.950	23.250	21.800	13.400	17.350	13 800
ZONA XII Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	53.550	39.550	34 350	28 600	27 500	26 400	24 250	20 300	19 350	15 950	23.350	22.800	22.100	20.700	17.500	16.500	13 150

(a) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia

Segue TABELLA 1 IMPIEGATI — DONNE - *Stipendio minimo mensile*

ZONE	1ª Cat.	2ª Categoria		3ª Categoria A							3ª Categoria B						
	Sup. 21 anni	Sup. 21 anni	Inf. 21 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni	Sup. 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	17-18 anni	16-17 anni	Inf. 16 anni
ZONA 0:																	
Milano	71.000	46.000	39.550	34.250	32.300	29.050	26.900	24.700	22.950	20.500	29.050	27.750	26.000	22.950	20.900	19.850	17.400
Torino	69.450	45.000	38.700	33.500	31.600	28.450	26.300	24.150	22.450	20.050	28.400	27.150	25.400	22.450	20.450	19.400	17.000
Genova (a)	68.800	44.600	38.350	33.200	31.300	28.200	26.050	23.950	22.250	19.850	28.150	26.900	25.200	22.250	20.300	19.250	16.850
ZONA I:																	
Como, Firenze, Roma	68.500	44.400	38.200	32.050	31.150	28.050	25.950	23.800	22.150	19.750	28.000	26.750	25.100	22.150	20.200	19.150	16.800
Situazione extra: Varese	69.250	44.850	38.600	33.400	31.500	28.350	26.200	24.100	22.400	20.000	28.350	27.050	25.350	22.400	20.400	19.350	16.950
ZONA II:																	
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	66.000	42.750	36.800	31.850	30.050	27.050	25.000	22.950	21.350	19.050	27.000	25.800	24.150	21.350	19.450	18.450	16.150
Situazione extra: Crema	70.300	45.550	39.200	33.900	32.000	28.800	26.600	24.450	22.700	20.300	28.750	27.450	25.750	22.700	20.700	19.650	17.200
Sondrio	68.050	44.100	37.950	32.850	31.000	27.900	25.800	23.650	22.000	19.650	27.850	26.600	24.900	22.000	20.050	19.050	16.700
Trieste	66.500	43.100	37.050	32.100	30.250	27.250	25.200	23.150	21.500	19.200	27.200	26.000	24.350	21.500	19.600	18.600	16.300
Verbania	67.150	43.500	37.400	32.400	30.550	27.500	25.450	23.350	21.700	19.350	27.450	26.250	24.600	21.700	19.800	18.800	16.450
ZONA III:																	
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	64.750	41.950	36.100	31.250	29.450	26.500	24.500	22.500	20.950	18.700	26.500	25.300	23.700	20.950	19.100	18.100	15[illegible]0
Situazione extra: Biella	69.250	44.800	38.600	33.450	31.500	28.350	26.250	24.100	22.400	20.000	28.350	27.050	25.350	22.400	20.400	19.350	1[illegible]50
ZONA IV:																	
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	63.950	41.300	35.500	30.750	29.000	26.100	24.150	22.150	20.600	18.400	26.050	24.850	23.300	20.550	18.750	17.800	[illegible]5.600
ZONA V:																	
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma Piacenza, R. Emilia	63.200	40.550	34.900	30.000	28.300	25.500	23.550	21.650	20.100	17.950	25.450	24.300	22.750	20.100	18.350	17.40[illegible]	15.250
ZONA VI:																	
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	61.950	39.050	34.350	29.650	27.950	25.150	23.250	21.350	19.850	17.700	25.050	23.950	22.400	19.800	18.050	17.[illegible]	15.000
ZONA VII:																	
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	61.550	39.500	33.950	29.050	27.400	24.650	22.800	20.900	19.450	17.350	24.550	23.450	22.000	19.400	17.700	[illegible].800	14.700
ZONA VIII:																	
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	60.250	38.650	33.250	28.450	26.800	24.100	22.300	20.500	19.050	17.000	24.050	22.950	21.500	19.000	17.350	16.450	14.400
Situazione extra: Valdarno	62.350	40.000	34.400	29.400	27.750	24.950	23.100	21.200	19.700	17.600	24.900	23.750	22.250	19.650	17.90[illegible]	17.000	14.900
ZONA IX:																	
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	58.100	37.250	32.000	27.200	25.050	23.050	21.350	19.600	18.200	16.250	23.000	22.000	20.600	18.200	1[illegible]0	15.750	13.800
Situazione extra: Ascoli Piceno	58.550	37.500	32.250	27.400	25.850	23.250	21.500	19.750	18.350	16.400	23.200	22.150	20.750	18.300	[illegible]00	15.850	13.900
ZONA X:																	
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	57.550	36.500	31.400	26.450	24.950	22.450	20.750	19.100	17.750	15.800	22.300	21.300	19.950	17.600	16.050	15.250	13.350
ZONA XI:																	
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	56.150	35.550	30.600	25.800	24.350	21.900	20.250	18.000	17.300	15.450	21.600	20.600	19.300	17[illegible]	15.550	14.750	12.950
ZONA XII:																	
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	53.550	34.000	29.250	24.600	23.200	20.900	19.300	17.750	16.500	14.700	20.500	19.600	18.350	[illegible]200	14.800	14.050	12.300

(a) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

ZONE	1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA				1ª CATEGORIA		CATEGORIA			
	Superiore 21 anni	Inferiore 21 anni	Superiore 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni	Superiore 21 anni	Inferiore 21 anni	Superiore 21 anni	20-21 anni	19-20 anni	18-19 anni
ZONA 0												
Milano	51.000	45 300	39 450	37.400	36 400	33 700	44 050	38.700	33.950	32.200	28.700	26 750
Torino	50.750	44 850	38 800	36 000	3[illegible] 300	32 950	43 650	37.850	33 200	31.500	28.100	26 150
Genova (a)	50.300	44 150	38 250	36.250	35 300	32 650	43 250	37.500	32.900	31.200	27.850	25 900
ZONA I:												
Como, Firenze, Roma	50.050	44 250	38 050	[illegible]8 100	35 100	32 500	43 050	37.350	32.750	31.050	27.700	25 300
Situazione extra: Varese	50.650	44 750	38 500	36 500	35 500	32 850	43 550	37.750	33.100	31.400	28.000	26 100
ZONA II:												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	48.250	42 650	36 700	[illegible] 800	33 350	31 350	41 500	36.000	31.550	29.950	[illegible]700	24 850
Situazione extra: Crema	51.400	45 450	39 050	[illegible]7 050	36 050	33 350	44 200	38.300	33.600	31.850	29000	26 450
Sondrio	49 750	44 100	37 850	[illegible]5 850	34 900	32 300	42 800	37.100	32 550	30 850	27 [illegible]00	25 650
Trieste	48 600	43 100	36 950	[illegible]5 050	34 100	31 550	41 800	36.250	31.800	30.150	26.[illegible]	25 050
Verbania	49.100	43 400	37 300	35 400	34 400	31 850	42 200	36.600	32.100	30.450	27.1[illegible]	25 300
ZONA III:												
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	47.350	41 850	36 000	[illegible]4 100	33 200	[illegible]0 750	40 700	35.300	30.950	29.350	26.200	24 400
Situazione extra: Biella	50.650	44 750	38 500	[illegible]6 500	35 500	32 900	43 550	37.750	33.100	31.400	28.000	26 100
ZONA IV:												
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	46.450	41 050	35 300	[illegible]3 450	32 550	30 150	39 050	34.650	30.350	28.300	25.700	[illegible]3 900
ZONA V												
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	45.050	39 850	34 250	32 500	31 600	29 250	38 750	33.600	29.450	27.950	24.950	2[illegible]00
ZONA VI												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia Udine	44.600	39 450	33 900	32 150	31 300	2[illegible] 050	35 350	33.300	29.150	27.650	24.700	23 [illegible]
ZONA VII												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	43.550	38 500	33 150	3[illegible] 400	30 550	2[illegible] 300	37 450	32.500	28.500	27.050	24.100	22 450
ZONA VIII:												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	42.650	37 700	32 450	30 750	29 950	27 700	36 700	31.800	27.900	26.450	23.600	22 000
Situazione extra: Valdarno	44.100	39 000	33 550	3[illegible] 850	30 950	2[illegible] 650	37 950	32.900	28.850	27.400	24.450	22 750
ZONA IX												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	41.700	36 850	31 250	2[illegible] 650	28 850	2[illegible] 700	35 850	31.100	26.900	25.500	22.750	21 200
Situazione extra: Ascoli Piceno	42.000	37 150	31 [illegible]00	2[illegible] 850	29 050	2[illegible] 900	36 100	31.300	27.100	25.700	22.950	21 350
ZONA X:												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	40.450	35 750	[illegible]0 200	2[illegible] 650	27 [illegible]00	25 800	34 800	30.150	26.000	24.650	22.000	20 500
ZONA XI:												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	39.250	34 700	29 150	27 650	[illegible]6 [illegible]	24 900	33 750	29.250	25 100	23.800	21.250	19 750
ZONA XII:												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	37.150	32 850	27 000	26 150	25 450	23 [illegible]00	31 950	27.700	23.750	22.500	20.100	18 700

(a) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia

TABELLA 3 OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO *A* — UOMINI - *Paga minima oraria*

ZONE	Operaio specializzato			Operaio qualificato				Manovale specializzato				Manovale comune			
	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ZONA 0															
Milano	178,70	173,75	153,80	160,45	155,75	136,80	113,15	151,90	141,80	111,90	88,10	142,50	133,10	105,20	73,10
Torino	174,80	169,90	150,40	156,95	152,35	133,80	110,70	148,00	138,70	109,45	86,15	139,40	130,20	102,90	71,50
Genova (a)	173,25	168,40	149,05	155,55	151 —	132,60	109,70	147,25	137,45	108,45	85,40	138,15	129,05	101,95	70,90
ZONA I:															
Como, Firenze, Roma	172,45	167,65	148,40	154,85	150,30	132 —	109,20	146,60	136,85	107,95	85 —	137,50	128,45	101,50	70,55
Situazione extra: Varese	174,35	169,50	150 —	156,55	151,95	133,50	110,40	148,20	138,35	109,15	85,95	139,05	129,85	102,60	71,35
ZONA II															
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	166,15	161,55	143 —	149,20	144,85	127,20	105,20	141,25	131,85	104,05	81,90	132,50	123,75	97,80	68 —
Situazione extra: Crema	176,95	172,—	152,25	158,90	154,25	135,50	112,05	150,45	140,40	110,80	87,20	141,10	131,80	104,15	72,40
Sondrio	171,40	166,60	147,45	153,90	149,40	131,20	108,50	145,70	136,00	107,30	84,45	136,65	127,75	100,85	70,10
Trieste	167,45	162,75	144,05	150,35	145,95	128,20	106 —	142,25	132,85	104,80	82,50	133,50	124,70	98,55	68,9
Verbania	169,05	164,35	145,45	151,80	147,35	129,40	107,05	143,70	134,15	105,85	83,30	134,80	125,90	99,50	69,5
ZONA III:															
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	163,05	158,50	140,30	146,40	142,10	124,80	103,25	138,60	129,35	102,05	80,35	130 —	121,45	95,95	8,70
Situazione extra: Biella	174,40	169,55	150,05	156,60	152 —	133,50	110,45	148,25	138,40	109,20	85,95	139,10	129,90	102,65	71,35
ZONA IV:															
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	160,65	156,20	138,25	143,05	139,75	122,75	101,55	136,20	127,10	100,30	78,95	127,50	119,10	94,10	65,45
ZONA V:															
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	157,20	152,80	135,25	140,35	136,25	119,65	98,95	132,45	123,60	97,55	76,80	123,75	115,60	91,3	63,50
ZONA VI															
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	155,60	151,25	133,90	133,95	134,85	118,45	97,95	131,10	122,35	96,55	76 —	122,50	114,45	90,40	62,85
ZONA VII															
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	152,05	147,80	130,85	135,75	131,75	115,70	95,70	128 —	119,45	94,25	74,20	119,25	111,40	88,05	61,20
ZONA VIII:															
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	148,00	144,75	128,10	132,90	129 —	113,30	93,70	125,30	116,95	92 25	72,65	116,75	109,05	86,20	59,00
Situazione extra: Valdarno	154,05	149,75	132,55	137,50	133,45	117,20	96,95	120,75	121,10	95 55	75,20	120,80	112,85	89,15	62 —
ZONA IX:															
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	143,55	139,50	123,50	126,85	123,10	103,15	89,45	119,50	111,55	88 —	69,30	111,25	103,5	82,10	57,10
Situazione extra: Ascoli Piceno	144,65	140,60	124,45	127,80	124,05	108,95	90,15	120,40	112,40	88,70	69,80	112,10	107,0	82,75	57,55
ZONA X:															
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	138,80	134,90	119,40	122,80	119,20	104,70	86,60	115,30	107,65	84,90	66,85	106,75	99,70	78,80	54,80
ZONA XI:															
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	133,90	130,20	115,25	118,45	115 —	101 —	83,55	111,25	103,85	81,95	64,50	103	96,20	76,05	52,85
ZONA XII															
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	126,75	123,25	109,10	112,15	108,85	95,60	79,10	105,30	98,30	77,55	61,05	97	91,10	71,95	50,05

(a) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

Segue TABELLA 3 OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO 1 — DONNE - *Paga minima oraria*

ZONE	1ª CATEGORIA				2ª CATEGORIA				3ª CATEGORIA			
	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ZONA 0:												
Milano	134,80	113,90	106,30	94,05	127,55	106,90	94,80	82,40	119,70	100,[illegible]	89,95	72 —
Torino	131,85	110,40	104,00	92 —	124,75	104,55	92,70	80,60	117,10	98,[illegible]	87,95	70,40
Genova (a)	130,70	109,40	103,05	91,20	123,65	103,60	91,90	79,85	116,05	97,[illegible]	87,20	69,80
ZONA I:												
Como, Firenze, Roma	130,10	108,90	102,60	90,75	123,10	103,15	91,45	79,50	115,50	97,25	86,80	69,45
Situazione extra: Varese	131,55	110,10	103,75	91,75	124,45	104,30	92,45	80,35	116,80	98,30	87,75	70,25
ZONA II:												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	125,35	104,95	93,35	87,45	118,60	99,40	88,15	76,60	111,30	93,70	83,65	66,95
Situazioni extra: Crema	133,50	111,75	105,30	93,15	126,30	105,85	93,85	81,60	118,55	99,80	[illegible],05	71,30
Sondrio	129,30	108,25	101,95	90,20	122,30	102,50	90,90	79,00	114,80	96,65	[illegible],25	69,05
Trieste	126,30	105,75	99,30	88,15	119,50	100,15	88,80	77,20	112,15	94,40	8[illegible],25	67,45
Verbania	127,55	106,75	100,55	89 —	120,65	101,10	89,65	77,95	113,25	95,30	8[illegible],05	68,10
ZONA III:												
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	123 —	103 —	97 —	85,80	116,35	97,50	86,45	75,15	109,20	91,95	82,05	65,65
Situazione extra: Biella	131,55	110,15	103,75	91,80	124,50	104,30	92,50	80,40	116,85	98,35	87,75	70,25
ZONA IV:												
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	120,95	101,25	95,40	84,40	114,35	95,80	84,95	73,85	107,10	90,15	80,45	64,40
ZONA V:												
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	117,90	98,70	93 —	82,25	111,20	93,20	82,60	71,80	103,95	87,50	78,10	62,50
ZONA VI:												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	116,70	97,75	92,05	81,45	110,05	92,25	81,80	71,10	102,90	86,65	77,30	[illegible],90
ZONA VII:												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	114,05	95,45	89,95	79,55	107,45	90,05	79,85	69,40	100,20	84,35	75,25	60,15
ZONA VIII:												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	111,65	93,45	88,05	77,90	105,20	88,15	78,15	67,95	98,10	82,55	73,70	59 —
Situazione extra: Valdarno	115,50	96,70	91,10	80,60	108,90	91,30	80,95	70,35	101,50	85,40	76,25	61 —
ZONA IX:												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	106,55	89,20	84,05	74,35	100,35	84,10	74,55	64,80	93,45	78,65	70,20	56,20
Situazione extra: Ascoli Piceno	107,40	89,90	84,70	74,90	101,10	84,75	75,15	65,30	94,20	79,25	70,75	56,65
ZONA X:												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	103,15	86,35	81,35	72 —	96,80	81,15	71,95	62,55	89,70	75,50	67,40	53,95
ZONA XI:												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	99,55	83,35	78,50	69,45	93,40	78,30	69,40	60,35	86,55	72,85	65 —	52,05
ZONA XII:												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	94,20	78,90	74,30	65,75	88,45	74,10	65,70	57,10	81,90	68,95	61,55	49,25

(a) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

TABELLA 4 OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO *B* — UOMINI - *Paga minima oraria*

ZONE	OPERAIO SPECIALIZZATO			OPERAIO QUALIFICATO				MANOVALE SPECIALIZZATO				MANOVALE COMUNE			
	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ZONA 0															
Milano	177,35	172,45	152,65	159,25	154,60	135,80	112,30	150,80	140,75	111,05	87,40	141,45	132,10	104,40	72,55
Torino	173,50	168,65	149,30	155,80	151,20	132,80	109,85	147,50	137,65	108,60	85,50	138,35	129,20	102,10	71,00
Genova (a)	171,95	167,15	147,95	154,40	149,85	131,65	108,90	146,15	136,45	107,65	84,75	137,10	128,05	101,20	70,35
ZONA I															
Como, Firenze, Roma	171,15	166,35	147,25	153,70	149,20	131,05	108,35	145,50	135,80	107,15	84,35	136,50	127,50	100,75	70,05
Situazione extra: Varese	173,05	168,20	148,90	155,40	150,85	132,50	109,55	147,10	137,30	108,35	85,30	138 —	128,90	101,85	70,80
ZONA II															
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	164,90	160,35	141,90	148,10	143,75	126,25	104,45	140,20	130,85	103,25	81,30	131,55	122,85	97,05	67,50
Situazione extra: Crema	175,65	170,75	151,15	157,70	153,10	134,45	111,20	149,30	139,35	109,95	86,55	140,05	130,80	103,35	71,85
Sondrio	170,10	165,35	146,35	152,75	148,25	130,20	107,70	144,60	134,95	106,50	83,85	135,65	126,70	100,10	69,60
Trieste	166,15	161,55	143 —	149,20	144,85	127,20	105,20	141,25	131,85	104,05	81,90	132,50	123,75	97,80	68 —
Verbania	167,80	163,10	144,35	150,65	146,25	128,45	106,25	142,65	133,15	105,05	82,70	133,80	124,95	98,75	68,65
ZONA III:															
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	161,80	157,30	139,25	145,30	141,05	123,90	102,45	137,55	128,40	101,30	79,75	129,05	120,55	95,25	6[illegible],20
Situazione extra: Biella	173,10	168,25	143,95	155,45	150,85	132,50	109,60	147,15	137,35	108,35	85,30	138,05	128,95	101,90	70,80
ZONA IV:															
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	159,45	155 —	137,20	142,90	138,70	121,85	100,75	135,15	126,15	99,55	78,35	126,55	118,20	93,40	64,95
ZONA V															
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	156 —	151,65	134,25	139,30	135,20	118,75	98,25	131,45	122,70	96,80	76,20	122,85	114,75	90,65	63 —
ZONA VI															
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	154,40	150,10	132,90	137,90	133,85	117,55	97,25	130,10	121,45	95,80	75,45	121,60	113,55	89,75	62,40
ZONA VII															
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	150,90	146,70	129,85	134,70	130,75	114,85	95 —	127 —	118,55	93,55	73,65	118,40	110,55	87,35	60,75
ZONA VIII:															
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	147,75	143,65	127,15	131,90	128 —	112,45	93 —	124,35	116,05	91,60	72,10	115,90	108,25	85,55	59,45
Situazione extra: Valdarno	152,85	148,60	131,55	136,45	132,45	116,35	96,20	128,75	120,20	94,80	74,65	119,90	112 —	88,50	61,55
ZONA IX															
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	142,45	138,45	122,55	125,90	122,20	107,35	88,80	118,60	110,70	87,35	68,75	110,45	103,[illegible]	81,50	56,65
Situazione extra: Ascoli Piceno	143,55	139,55	123,50	126,85	123,15	108,15	89,45	119,50	111.55	88 —	69,30	111,30	103,95	82,15	57,10
ZONA X:															
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	137,75	133,90	118,50	121,85	118,30	103,90	85,95	114,45	106,80	84,30	66,35	105,95	98,95	78,20	54,35
ZONA XI:															
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	132,90	129,20	114,35	117,60	114,15	100,25	82,90	110,45	103,05	81,35	64,05	102,25	95,50	75,45	52,45
ZONA XII:															
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	125,80	122,30	108,25	111,30	108,05	94,90	78,50	104,55	97,55	77 —	60,60	96,[illegible]	90,40	71,45	49,65

(a) Cifre comprensive dell'ex quota [illegible] relativa della contingenza vigente nella provincia.

Segue TABELLA 4 OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO B — DONNE - *Paga minima oraria*

ZONE	1ª Categoria				2ª Categoria				ª Categoria			
	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni	Superiore 20 anni	18- anni	16-18 anni	Inferiore 16 anni
ZONA 0:												
Milano	133,80	112,05	105,50	93,35	126,60	106,10	94,05	81,75	118,80	100 —	89,25	71,45
Torino	130,90	109,60	105,20	91,50	125,85	103,75	92,00	80 —	116,20	97,[illegible]	87,30	69,90
Genova (a)	129,70	108,60	102,30	90,50	122,70	102,85	91,20	79,25	115,20	96,[illegible]	86,55	69,25
ZONA I:												
Como, Firenze, Roma	129,10	108,10	101,80	90,10	122,15	102,35	90,75	78,90	114,65	96,50	86,15	68,95
Situazione extra: Varese	130,55	109,30	102,95	91,10	123,50	103,50	91,80	79,75	115,90	97,55	87,10	69,70
ZONA II:												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	124,40	104,15	98,10	86,80	117,70	98,65	87,45	76,05	110,50	93 —	83 —	66,45
Situazione extra: Crema	132,30	110,95	104,50	92,45	125,35	105,05	93,15	80,95	117,65	99,05	88,40	70,75
Sondrio	128,30	107,45	101,20	89,55	121,40	101,75	90,20	78,40	113,95	95,90	[illegible]5,60	68,50
Trieste	125,35	104,95	98,85	87,45	118,60	99,40	88,15	76,60	111,30	93,70	8[illegible],65	66,95
Verbania	126,55	105,95	99,80	88,30	119,75	100,35	89,00	77,35	112,40	94,60	8[illegible],45	67,60
ZONA III:												
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	122,10	102,20	96,25	85,20	115,50	96,80	85,80	74,60	108,40	91,25	81,4[illegible]	65,20
Situazione extra: Biella	130,60	109,35	103 —	91,10	123,55	103,55	91,80	79,80	115,95	97,60	87,10	69,70
ZONA IV:												
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	120,05	100,50	94,65	83,75	113,50	95,10	84,35	73,30	106,30	89,50	79,85	63,95
ZONA V:												
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	117,05	98 —	92,30	81,65	110,35	92,50	82,00	71,25	103,20	86,85	77,50	62,05
ZONA VI:												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	115,85	97 —	91,35	80,85	109,25	91,55	81,20	70,55	102,15	86 —	76,75	61,40
ZONA VII:												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	113,20	94,75	89,25	78,95	106,65	89,35	79,25	68,90	99,45	83,70	74,70	59,80
ZONA VIII:												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	110,80	92,75	87,40	77,30	104,40	87,50	77,60	67,45	97,35	81,95	73,15	58,55
Situazione extra: Valdarno	114,65	96 —	90,40	80 —	108,10	90,60	80,35	69,80	100,70	84,80	75,65	60,55
ZONA IX:												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	105,75	88,55	83,40	73,80	99,60	83,45	74,00	64,30	92,75	78,10	69,70	55,80
Situazione extra: Ascoli Piceno	106,55	89,25	84,05	74,35	100,35	84,10	74,55	64,80	93,45	78,70	70,25	56,20
ZONA X:												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	102,40	85,70	80,75	71,45	96,10	80,50	71,40	62,05	89 —	74,90	66,85	53,55
ZONA XI:												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	98,80	82,70	77,90	68,95	92,70	77,70	68,90	59,90	85,90	72,30	64,50	51,65
ZONA XII:												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	93,50	78,30	73,75	65,25	87,75	73,55	65,20	56,70	81,30	68,45	61,10	48,90

(a) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

TABELLA 5 OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO C — UOMINI - *Paga minima oraria*

ZONE	OPERAIO SPECIALIZZATO			OPERAIO QUALIFICATO				MANOVALE SPECIALIZZATO				MANOVALE COMUNE			
	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	inferiore 16 anni	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	inferiore 16 anni	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	inferiore 16 anni
ZONA 0:															
Milano	176,05	171,10	151,45	158,05	153,45	134,75	111,45	149,65	139,70	110,20	86,75	140,40	131,10	103,60	72 —
Torino	172,20	167,35	148,15	154,60	150,05	131,80	109,05	146,35	136,60	107,80	84,85	137,30	128,25	101,35	70,45
Genova (*a*)	170,65	165,85	146,80	153,20	148,75	130,65	108,05	145,05	135,40	106,80	84,10	136,10	127,10	100,45	69,80
ZONA I:															
Como, Firenze, Roma	169,85	165,10	146,15	152,50	148,05	130,05	107,55	144,40	134,80	106,35	83,70	135,45	126,50	99,95	69,50
Situazione extra: Varese	171,75	166,95	147,75	154,20	149,70	131,50	108,75	146 —	136,25	107,50	84,65	136,95	127,90	101,10	70,25
ZONA II:															
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	163,70	159,10	140,85	146,95	142,05	125,30	103,65	139,15	129,90	102,45	80,05	130,55	121,90	96,35	66,95
Situazione extra:															
Crema	174,30	169,45	150 —	156,50	151,95	133,45	110,35	148,15	138,30	109,10	85,90	139 —	129,85	102,60	71,30
Sondrio	168,80	164,10	145,25	151,60	147,15	129,25	106,90	143,50	133,95	105,70	83,20	134,60	125,75	99,35	69,05
Trieste	164,90	160,30	141,90	148,10	143,75	126,25	104,45	140,20	130,85	103,25	81,30	131,50	122,85	97,05	67,50
Verbania	166,50	161,85	143,30	149,50	145,15	127,50	105,45	141,55	132,15	104,25	82,05	132,80	124 —	98 —	68,15
ZONA III:															
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	160,60	156,10	138,20	144,20	140 —	122,95	101,70	136,50	127,45	100,55	79,15	128,05	119,60	94,50	65,70
Situazione extra: Biella	171,80	167 —	147,80	154,25	149,75	131,50	103,75	146,05	136,30	107,55	84,65	137 —	127,95	101,10	70,30
ZONA IV:															
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	158,25	153,85	136,20	141,80	137,65	120,90	100 —	134,15	125,20	98,80	77,80	125,60	117,30	92,70	64,45
ZONA V:															
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Emilia	154,80	150,50	133,20	138,25	134,20	117,85	97,50	130,45	121,75	96,05	75,65	121,90	113,85	90 —	62,55
ZONA VI:															
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	153,25	149 —	131,85	136,85	132,85	116,65	96,50	129,10	120,50	95,10	74,85	120,70	112,70	89,05	61,90
ZONA VII:															
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	149,80	145,60	128,90	133,70	129,75	114 —	94,30	126,05	117,65	92,85	73,10	117,50	109,75	86,70	60,30
ZONA VIII:															
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	146,65	142,55	126,20	130,90	127,05	111,60	92,30	123,40	115,20	90,90	71,55	115 —	107,40	84,90	59 —
Situazione extra: Valdarno	151,70	147,50	130,55	135,40	131,45	115,45	95,50	127,80	119,25	94,10	74,10	119 —	111,15	87,80	61,05
ZONA IX:															
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	141,40	137,45	121,65	124,95	121,25	106,50	88,10	117,70	109,85	86,70	68,25	109,60	102,35	80,90	56,25
Situazione extra: Ascoli Piceno	142,45	138,50	122,60	125,90	122,20	107,35	88,90	118,60	110,70	87 35	68,75	110,45	103,15	81,50	56,65
ZONA X:															
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	136,70	132,90	117,65	120,95	117,40	103,10	85,30	113,60	106 —	83 65	65,85	105,15	98,20	77,60	53,95
ZONA XI:															
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	131,90	128,25	113,50	116,70	113,30	99,50	82,30	109,60	102,30	80 70	63,55	101,45	94,80	74,90	52,05
ZONA XII:															
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	124,85	121,40	107,45	110,45	107,20	94,20	77,90	103,75	96,85	76 40	60,15	96,05	89,70	70,90	49,30

(*a*) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

Segue TABELLA 5 OPERAI DEL GRUPPO MERCEOLOGICO C — DONNE - *Paga minima oraria*

ZONE	1ª CATEGORIA				2ª CATEGORIA				3ª CATEGORIA			
	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	inferiore 16 anni	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	inferiore 16 anni	superiore 20 anni	18-20 anni	16-18 anni	inferiore 16 anni
ZONA 0:												
Milano	132,80	111,20	104,75	91,65	125,65	105,80	93,35	81,15	117,90	99,25	88,60	70,90
Torino	129,90	108,75	102,45	90,65	122,90	103 —	91,30	79,35	115,35	97,10	86,65	69,35
Genova (*a*)	128,75	107,80	101,50	89,80	121,80	102,05	90,50	78,65	114,30	96,20	85,85	68,75
ZONA I:												
Como, Firenze, Roma	128,15	107,30	101,05	89,40	121,25	101,60	90,10	78,30	113,80	95,75	85,50	68,40
Situazione extra: Varese	129,55	108,45	102,15	90,40	122,55	102,70	91,10	79,15	115,05	96,85	86,40	69,20
ZONA II:												
Aosta, Bolzano, Cremona, Livorno, Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa	123,50	103,40	97,40	86,15	116,85	97,00	86,80	75,45	109,65	92,30	82,40	65,95
Situazioni extra: Crema	131,50	110,10	103,70	91,75	124,40	104,25	92,45	80,35	116,75	98,30	87,70	70,20
Sondrio	127,35	106,65	100,45	88,85	120,50	100,95	89,55	77,80	113,10	95,20	84,95	68,00
Trieste	124,40	104,15	98,10	86,80	117,70	98,65	87,45	76 —	110,50	93 —	83 —	66,45
Verbania	125,60	105,15	99,05	87,65	118,85	99,60	88,30	76,75	111,55	93,90	83,80	67,05
ZONA III:												
Bergamo, Brescia, Gorizia, Imperia, Monfalcone, Savona, Trento, Venezia, Vercelli	121,15	101,45	95,55	84,55	114,60	96,05	85,15	74,05	107,60	90,55	80,80	64,70
Situazione extra: Biella	129,60	108,50	102,20	90,40	122,60	102,75	91,10	79,20	115,10	96,85	86,45	69,20
ZONA IV:												
La Spezia, Mantova, Padova, Ravenna, Verona, Vicenza	119,15	99,75	93,95	83,15	112,65	94,40	83,70	72,75	105,50	88,80	79,25	63,45
ZONA V:												
Alessandria, Belluno, Bologna, Modena, Napoli, Parma, Piacenza, R. Emilia	116,15	97,25	91,60	81,05	109,80	91,80	81,40	70,75	102,40	86,20	76,95	61,55
ZONA VI:												
Forlì, Grosseto, Lucca, Pistoia, Udine	114,95	96,25	90,65	80,20	108,40	90,85	80,55	70 —	101,40	85,35	76,15	60,95
ZONA VII:												
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Palermo, Rovigo, Siena, Treviso	112,35	94,05	88,60	78,40	105,35	88,70	78,35	68,35	98,70	83,05	74,15	59,35
ZONA VIII:												
Arezzo, Bari, Perugia, Pescara, Salerno, Taranto, Terni	109,95	92,05	86,70	76,75	103,60	86,85	77 —	66,90	96,60	81,30	72,60	58,10
Situazione extra: Valdarno	113,80	95,25	89,70	79,40	107,30	89,90	79,75	69,30	99,95	84,15	75,10	60,10
ZONA IX:												
Cagliari, Catania, Frosinone, Lecce, Messina, Pesaro, Rieti, Viterbo	104,95	87,90	82,80	73,25	98,85	82,80	73,45	63,85	92,05	77,50	69,15	55,35
Situazione extra: Ascoli Piceno	105,75	88,55	83,40	73,80	99,60	83,45	74 —	64,30	92,75	78,10	69,70	55,80
ZONA X:												
Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Sassari, Teramo	101,60	85,05	80,15	70,90	95,35	79,90	70,85	61,60	88,35	74,35	66,35	53,10
ZONA XI:												
Agrigento, Brindisi, Latina, Matera, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani	98,05	82,10	77,30	68,40	92 —	77,10	68,35	59,45	85,25	71,75	64,05	51,25
ZONA XII:												
Caltanissetta, Enna, Reggio Calabria	92,80	77,70	73,20	64,75	87,10	73 —	64,70	56,25	80,70	67,90	60,60	48,50

(*a*) Cifre comprensive dell'ex quota integrativa della contingenza vigente nella provincia.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO 15 OTTOBRE 1954 SULLA DECORRENZA DELLE ALIQUOTE RIPROPORZIONATE

Addì 15 ottobre 1954

tra

la CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, dal Vice Presidente dott. Senatore *Borletti* e dall'ingegner *Emilio Zacchi*, Presidente del Comitato Permanente per gli Affari Sindacali, assistiti dal vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti;*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. *Giulio Pastore*, dal Segretario Generale aggiunto dott. *Bruno Storti* e dai Segretari Confederali dott. *Paolo Cavezzali* e dott. *Dionigi Coppo*, assistiti dal prof. *Salvatore Papa;*

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottore *Italo Viglianesi*, dal dott. *Raffaele Vanni*, assistiti dal sig. *Sergio Cesare;*

Addì 15 ottobre 1954,

tra

la CONFEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, dal Vice Presidente dott. Senatore *Borletti* e dall'ingegner *Emilio Zacchi*, Presidente del Comitato Permanente per gli Affari Sindacali, assistiti dal vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti;*

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (*C.I.S.N.A.L.*), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi*, assistito dal sig. *Enrico Bruni;*

presa in esame la questione relativa alla decorrenza delle aliquote riproporzionate, sorta in sede di interpretazione degli artt. 4, 5 e 6 dell'accordo 12 giugno 1954, superando le diverse tesi interpretative si riconosce:

1) che dette aliquote decorrono dalla data in cui sono state o verranno concordate ai sensi dell'art. 4;

2) che nei riguardi delle tariffe di cottimo non ancora rivedute ai sensi dell'art. 5 pur restando le tariffe stesse idonee in riferimento alle precedenti paghe basi ed alle precedenti aliquote, nei casi in cui, in base alle norme dei singoli contratti sia dovuta la integrazione dei guadagni inferiori fino al minimo contrattuale di cottimo, tale minimo, a decorrere dalla data in cui sia avvenuto il riproporzionamento della aliquota minima di cottimo, si intenderà costituito dalla nuova paga base conglobata maggiorata dalla percentuale minima di cottimo riproporzionata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 10 NOVEMBRE 1954 RELATIVO ALLE QUOTE MENSILI DI CONTINGENZA

Addì 10 novembre 1954

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, assistito dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani*, dall'avv. *Attilio Parisi* e dal dott. *Mario Milano*, *nonchè* da una Delegazione composta dai signori: avv. *Mario Caristo*, dott. *Alberto Gai*, dott. *Mario Giovene*, avv. *Giorgio Marramao* e dott. *Nicolò Tucci*.

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. *Giulio Pastore*, dal Segretario Generale aggiunto dott. *Bruno Storti*, assistiti dal prof. *Salvatore Papa*;

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai dottor. *Italo Viglianesi*, dal dott. *Raffaele Vanni*, assistiti dal sig. *Sergio Cesare*;

Addì 10 novembre 1954,

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, assistito dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani*, dall'avv. *Attilio Parisi* e dal dott. *Mario Milano*, *nonchè* da una Delegazione composta dai signori: avv. *Mario Caristo*, dott. *Alberto Gai*, dott. *Mario Giovene*, avv. *Giorgio Marramao* e dott. *Nicolò Tucci*.

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (*C.I.S.N.A.L.*), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi*, assistito dal sig. *Enrico Bruni*;

con riferimento alla dichiarazione a verbale all'articolo 10, dell'accordo 12 giugno 1954, si conviene:

Art. 1.

Le quote di nuova contingenza sono, in ogni caso, corrisposte per 26 giornate.

Art. 2.

Gli importi di contingenza, corrisposti in aggiunta alle 26 quote giornaliere, saranno conservati in cifra *ad personam* a coloro che ne beneficiavano alla data di entrata in vigore del predetto accordo 12 giugno 1954.

Dichiarazione a verbale.

Da parte industriale si dichiara che in sede di stipulazione di futuri accordi che comportino aumenti di retribuzione, la situazione di tali importi sarà proposta all'esame delle Associazioni stipulanti i detti accordi.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO 23 NOVEMBRE 1954 RELATIVO ALLA MISURA DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA DI CONTINGENZA

Addì 23 novembre 1954

tra

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, assistito dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti;*

e

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale aggiunto dott. *Bruno Storti,* assistito dal prof. *Salvatore Papa;*

e

l'Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dal dottor *Raffaele Vanni,* assistito dal sig. *Sergio Cesare;*

Addì 23 novembre 1954,

tra

la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa,* assistito dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti;*

e

la Confederazione Italiana dei Sindacati Nazionali dei Lavoratori (*C.I.S.N.A.L.*), rappresentata dal Segretario generale prof. *Giuseppe Landi,* assistito dal sig. *Enrico Bruni;*

presa in esame la situazione esistente alla data di entrata in vigore dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni presso quelle aziende dell'Italia centro-meridionale che continuavano a corrispondere l'intera indennità di contingenza giornaliera nel caso di effettuazione di orari giornalieri non inferiori a 4 ore;

nell'intento di ovviare in qualche modo alle conseguenze derivanti agli operai dal superamento della detta prassi per effetto del conglobamento;

si prende atto che da parte della Confederazione dell'industria si interverrà presso le aziende aderenti perchè, perdurando le situazioni di orari sopra indicate, conservino il miglior trattamento retributivo complessivo ai lavoratori che ne beneficiavano alla data di entrata in vigore dell'accordo 12 giugno 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Sullo

ACCORDO 23 NOVEMBRE 1954 PER L'APPLICAZIONE DEL CONGLOBAMENTO ALLA REGIONE SICILIANA

Addì 23 novembre 1954

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, assistito dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti*;

con l'intervento della FEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA SICILIA, rappresentata dal Vice Presidente avvocato *Giuseppe Giacalone*, assistito dal dott. *Giuseppe Pedone* e dall'avv. *Paolo Salmeri*;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario generale aggiunto dott. *Bruno Storti*, assistito dal prof. *Salvatore Papa*;

con l'intervento della SEGRETERIA REGIONALE PER LA SICILIA, rappresentata dal dott. *Nino Muccioli*, on. *Vito Scalia*, sig. *Sinerio*;

e

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor *Raffaele Vanni* assistito dal sig. *Sergio Cesare*;

con l'intervento della ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA, rappresentata dal sig. *Francesco Gestivo*.

Addì 23 novembre 1954

tra

la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. *Angelo Costa*, assistito dal Vice Segretario Generale avv. *Rosario Toscani* e dal dott. *Filippo Bazzanti*;

e

la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (*C.I.S.N.A.L.*), rappresentata dal Presidente on. *Gianni Roberti*, dal Segretario generale professor *Giuseppe Landi*, assistito dai sigg. *Enrico Bruni*, on. *Nino Santagati*, *Gioacchino Arcuri*;

In applicazione di quanto disposto dall'art. 12 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale, si conviene quanto segue:

Art. 1.

I minimi salariali previsti dalle tabelle 3, 4 e 5 annesse all'accordo interconfederale 28 luglio 1954, vengono applicati nella Regione siciliana nelle seguenti percentuali, per le categorie professionali e gli scaglioni di età pure indicati di seguito:

CATEGORIE	Percentuale
UOMINI	
OPERAI SPECIALIZZATI:	
dai 18 ai 20 anni	93,37
dai 16 ai 18 anni	68,18
OPERAI QUALIFICATI:	
dai 18 ai 20 anni	91,68
dai 16 ai 18 anni	71,74
inferiore ai 16 anni	57,47
MANOVALI SPECIALIZZATI:	
dai 18 ai 20 anni	89,55
dai 16 ai 18 anni	82,76
inferiore ai 16 anni	61,99
MANOVALI COMUNI:	
dai 18 ai 20 anni	92,46
dai 16 ai 18 anni	85,18
inferiori ai 16 anni	70,20
DONNE	
1ª CATEGORIA:	
superiori ai 20 anni	83,30
dai 18 ai 20 anni	85,91
dai 16 ai 18 anni	71,15
2ª CATEGORIA:	
superiori ai 20 anni	83,76
dai 18 ai 20 anni	85,51
dai 16 ai 18 anni	76,39
inferiori ai 16 anni	60,52
3ª CATEGORIA:	
superiori ai 20 anni	83,83
dai 18 ai 20 anni	86,54
dai 16 ai 18 anni	79,73
inferiori ai 16 anni	66,39

Le cifre risultanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate, verranno arrotondate, ove necessario, ai 5 centesimi superiori.

Art. 2.

Le aziende che avevano corrisposto i minimi di paga base interconfederale senza alcun temperamento o riduzione, sono tenute ad applicare i nuovi minimi conglobati previsti dalle tabelle 3, 4 e 5 annesse all'accordo interconfederale 28 luglio 1954.

Art. 3.

Il presente accordo decorre dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954.

Art. 4.

Le situazioni rientranti nell'art. 11 dell'accordo 12 giugno 1954, verranno esaminate secondo quanto statuito dal predetto articolo.

Dichiarazione a verbale.

Non appena vengano definitivamente rimosse le condizioni che si frappongono al miglioramento della situazione dell'industria siciliana e le condizioni stesse raggiungano una situazione di equilibrio rispetto a quella del rimanente territorio nazionale, verrà esaminato l'adeguamento della situazione retributiva della categoria di cui all'art. 1.

Addì 23 novembre 1954, in Roma.

tra

la FEDERAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA SICILIA rappresentata dai sigg. dott. *Giuseppe Pedone* e avv. *Paolo Salmeri;*

e

la SEGRETERIA REGIONALE PER LA SICILIA DELLA C.I.S.L. rappresentata dal dott. *Nino Muccioli;*

e

la ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA DELLA U.I.L. rappresentata dal sig. *Francesco Gestivo.*

I punti di variazione della scala mobile maturati dopo l'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento, si intendono riportati nelle misure stabilite dall'accordo interconfederale per la scala mobile del 21 marzo 1951.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151469) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.